SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 190**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1986, n. 487.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

"In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui all'articolo 1 non ha tuttavia effetto per le fusioni le cui deliberazioni sono state adottate, da parte di tutte le società partecipanti, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte prima, numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte seconda, numero 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 140 del 19 giugno 1986.*

Non sarà pubblicato il testo coordinato in quanto gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, sono stati interamente sostituiti dalla legge di conversione e l'art. 3 riguarda soltanto l'entrata in vigore del decreto-legge stesso.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 17. *Riporto delle perdite.* — Le società e gli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 possono portare la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.

In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'art. 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente».

Nota all'art. 1:

Il testo dei numeri 1) e 3) dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:

«*Società controllate e società collegate.*

(Omissis).

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

(Omissis).

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa».

Note all'art. 2:

— Il testo del secondo comma dell'art. 2504 del codice civile è il seguente:

«*Atto di fusione.*

(Omissis).

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per la iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione».

— Il testo della parte prima, numero 1), dell'art. 2425-*bis* del codice civile è il seguente:

«*Contenuto del conto dei profitti e delle perdite.* — Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

Nei profitti:

1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;

(Omissis)».

— Il testo della parte seconda, numero 3), dell'art. 2425-*bis* del codice civile è il seguente:

«*Contenuto del conto dei profitti e delle perdite.* — Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

(Omissis).

Nelle perdite:

(Omissis).

3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;

(Omissis)».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3858):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 19 giugno 1986.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 20 giugno 1986, con pareri delle commissioni I e IV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 giugno 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 3, 9 luglio 1986.

Esaminato in aula il 15, 16 luglio 1986 e approvato il 17 luglio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1919):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 19 luglio 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 luglio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 luglio 1986.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 23, 30 luglio 1986.

Esaminato in aula il 23 luglio 1986 (approvata questione sospensiva) e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3858-*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 31 luglio 1986, con pareri delle commissioni I e IV.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 5 agosto 1986.

Esaminato in aula e approvato il 6 agosto 1986.

86G0835

LEGGE 9 agosto 1986, n. 488.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*. *(Controllo della gestione).* — 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale».

All'articolo 4:

al comma 6, le parole: «entro il 31 agosto» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 15 settembre».

All'articolo 6:

al comma 3, il secondo periodo è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: «del 6 per cento semestrale» *sono sostituite dalle seguenti:* «riconosciuto sui depositi degli enti locale dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione».

All'articolo 9:

al comma 6, le parole: «finora operate» *sono sostituite dalle seguenti:* «operate fino al 30 dicembre 1985».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*bis*. *(Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili).* — 1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.

3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, è consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio qualora si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

4. È in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonché la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o più preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione».

All'articolo 10:

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione, l'onere di ammortamento non coperto da contributo regionale è assunto a carico del bilancio dello Stato nei comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata ed integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa è finanziata con i fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 6 sui mutui estinti».

All'articolo 11:

al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «gli istituti d'arte» *sono aggiunte le seguenti:* «, i conservatori di musica e le accademie di belle arti»;

al comma 2, lettera b), *numero 2, dopo le parole:* «5 agosto 1975, n. 412,» *sono aggiunte le seguenti:* «o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri,»;

al comma 2, lettera b), *numero 3, dopo le parole:* «di secondo grado,» *sono aggiunte le seguenti:* «compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti,»;

al comma 3, sono soppresse le parole: «in misura dell'80 per cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata».

All'articolo 14:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il minimo tariffario di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, afferente le affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972. I comuni possono attribuire, con motivata deliberazione del consiglio comunale, il gettito di cui sopra, in tutto o in parte, all'effettiva gestione del servizio»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi nei trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun anno. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione annuale".

4-*ter*. I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono così modificati:

lire 900.000 per i comuni di I e II classe;
lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;
lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.

4-*quater*. Gli importi unitari finali di tariffa e i versamenti della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché delle relative sanzioni ed accessori, sono arrotondati alle cento lire superiori.

4-*quinquies*. Il diritto accessorio di lire 300, di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica per il rilascio di ogni bolletta.

4-*sexies*. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione delle tariffe per la pubblicità luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ed al penultimo comma dell'articolo 30 della stesso decreto, intese come tariffe di base.

4-*septies*. L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 132, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, è sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per quanto attiene alle affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta».

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-*bis*. (*Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*). — 1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (*Destinazione dei proventi delle concessioni*). — 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutezione ordinaria del patrimonio comunale"».

All'articolo 17:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La tariffa del servizio fognature è elevata ad un massimo di 100 lire».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti dagli articoli da 1 a 10, dall'articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e dal titolo III — Altre disposizioni fiscali — del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, dal titolo I — Bilanci, trasferimenti e mutui — e dal titolo III — Altre disposizioni fiscali — del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, nonché dal titolo I e dal titolo III del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 151 del 2 luglio 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 28 agosto 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3888):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dai Ministri del tesoro (GORIA) e dell'interno (SCALFARO) il 2 luglio 1986.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 luglio 1986 con parere delle commissioni I, II, V, VIII e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 luglio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 luglio 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, l'8, 9, 16, 17 e 23 luglio 1986.

Esaminato in aula il 28 luglio 1986 e approvato il 30 luglio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1937):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 1° agosto 1986 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1986.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 6 agosto 1986.

Esaminato in aula e approvato il 7 agosto 1986.

86G0842

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. **489**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 17, relativo alla nomina del direttore della scuola di statistica, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 17. — Il direttore della scuola di statistica è nominato dal consiglio di facoltà tra i professori ordinari e straordinari della facoltà e della scuola. Il direttore della scuola di statistica dura in carica tre anni.

Nell'art. 18, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma in statistica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

statistica metodologica;
statistica aziendale e analisi di mercato;
controllo statistico della qualità e statistica aziendale;
matematica finanziaria e attuariale;
geometria analitica.

L'art. 19, concernente norme per l'esame di diploma, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 19. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento afferente uno degli insegnamenti il cui esame è stato superato dal candidato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 345

86G0821

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1986, n. **490**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 145, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), che muta denominazione in scuola di specializzazione in ematologia, è sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 145. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie e delle malattie emorragiche e trombotiche inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 146. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 147. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 148. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 149. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) morfologia;
c) diagnostica di laboratorio;
d) diagnostica strumentale;
e) clinica.

Art. 150. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale;

b) morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici;

c) diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
marcatori gruppo ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali;
organizzazione di laboratorio: strumentazione e controlli di qualità;

d) diagnostica strumentale:

radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata;
medicina nucleare;
endoscopia;

e) clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;
aspetti della raccolta di sangue e del frazionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emafaresi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Art. 151. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo

di ulteriori 400 ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo) (emolinfopatie, malattie emorragiche e trombotiche, immunoematologia e terapia trasfusionale, laboratorio di patologia clinica in ematologia).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):		
biologia delle cellule stamiali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60
Morfologia normale e patologica (ore 100):		
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici	»	30
Diagnostica di laboratorio (ore 100):		
principi e metodiche biochimico-cliniche	»	40
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	20
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	30
Monte ore elettivo	»	400

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):		
morfologia e citochimica della emolinfopoiesi	ore	70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici	»	40
Diagnostica di laboratorio (ore 150):		
principi e metodiche biochimico-cliniche	»	50
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	30
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	60
Diagnostica strumentale (ore 100):		
radiologia	»	60
ultrasuonografia	»	20
tomografia assiale computerizzata	»	20
Monte ore elettivo	»	400

3° Anno:

Morfologia normale e patologica del sangue (ore 100):		
morfologia e citochimica della emolinfopoiesi	ore	40
istopatologia istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30
Diagnostica di laboratorio (ore 100):		
marcatori gruppo ematici	»	60
principi e metodiche emoreologiche	»	20
marcatori gruppo ematici nelle indagini medico-legali	»	20
Clinica (ore 200):		
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi	»	40
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche	»	20
clinica e terapia dei disordini della emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	40
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	40
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	»	400

4° Anno:

Morfologia normale e patologica del sangue (ore 50):		
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	50
Diagnostica strumentale (ore 50):		
medicina nucleare	»	25
endoscopia	»	25
Clinica (ore 300):		
clinica e terapia dei disordini della emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	50
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	50
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite	»	20
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi	»	20
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale	»	20
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico	»	20
aspetti di raccolta di sangue e frazionamento del sangue umano	»	20
terapia trasfusionale	»	20
emaferesi produttiva e terapeutica	»	20
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	»	400

Art. 152. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti di degenza di ematologia, nell'ambulatorio e Day Hospital, nei laboratori dei servizi di ematologia, emotrasfusione e emocoagulazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola riparura annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 2.

L'art. 146, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, è sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 153 (ex art. 146). — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 154. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 155. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 156. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 157. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;
g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 158. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica;
biofisica;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria I;
fisiopatologia cardiorespiratoria II;

d) medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare;

e) semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare I;
semeiotica fisica cardiovascolare II;

f) informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica I;
informatica medica e strumentazione biomedica II;

g) metodologie diagnostiche non invasive;

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare RMN, metodiche radioisotopiche);

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografica);
cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica I;
anatomia patologica II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
patologia e clinica cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare III;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 159. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori 400 ore, rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . ore 20
biochimica e biofisica. . . . . » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I.

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria I.

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica . . . » 50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino.

Informativa medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica I.

Monte ore elettivo . . . » 400

2º Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II.

Fisiologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria II.

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II.

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica II.

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I.

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I.

Patologia clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica I . . . . ore 20
patologia e clinica cardiovascolare I » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare.

Monte ore elettivo . . . » 400

3º Anno:

Semeiotica generale e cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II.

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II.

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II.

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica II . . . . ore 20
patologia e clinica cardiovascolare II » 80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare.

Monte ore elettivo . . . » 400

4º Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III.

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia.

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare III.

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche.

Monte ore elettivo . . . » 400

Art. 160. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento, della divisione di cardiologia, dell'ambulatorio del servizio di cardiologia e del laboratorio dell'istituto di cardiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Gli articoli 196 e 197, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 196. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 197. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.

Art. 198. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 199. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 200. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medica;
b) chirurgica;
c) stomatologica;
d) specialistica odontoiatrica.

Art. 201. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) area medica:

farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia (dento-maxillo-facciale);

b) area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative;

c) area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
paradontologia;
clinica odontostomatologica;

d) area specialistica odontoiatrica:

materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 202. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo, di ulteriori 400 ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia	»	20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologia e tecniche di anestesia locale.

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale	»	50
clinica odontostomatologica	»	30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentali	»	50
odontotecnica	»	50
odontoiatria conservativa	»	100
Monte ore elettivo	»	400

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale.

Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva	ore	20
radiologia odontostomatologica	»	30
paradontologia	»	50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile	ore	50
clinica protesica	»	70
ortognatodonzia	»	50
odontoiatria conservativa	»	80
Monte ore elettivo	»	400

3° Anno:

Area medica (ore 20):

medicina legale.

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

Area stomatologica (ore 100):

paradontologia	ore	30
clinica odontostomatologica	»	70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia	»	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100
Monte ore elettivo	»	400

Art. 203. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, paradontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dall'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 341

86G0822

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1986, n. 491.

Istituzione dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 del testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto l'art. 25 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 6 del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Vista la legge 7 maggio 1986, n. 151, con la quale viene istituita la corte di appello di Campobasso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È istituita l'avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, con circoscrizione coincidente con quella della locale corte di appello.

Art. 2.

1. L'avvocatura dello Stato di Campobasso entra in funzione per gli effetti di cui all'art. 25 del codice di procedura civile e al capo II del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, e per le notifiche alle pubbliche amministrazioni dalla data in cui entrerà in funzione la corte di appello di Campobasso, che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 4 della legge 7 maggio 1986, n. 151.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 43

86G0846

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1986.

Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e in particolare l'art. 7, sesto comma, che prevede l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per disciplinare normativamente per le amministrazioni statali il numero e il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, e in particolare quanto previsto dall'art. 20, primo e secondo comma, in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti e di svolgimento dei relativi concorsi;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Considerata la necessità di disciplinare con nuove modalità i procedimenti dei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici nelle amministrazioni statali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ammissione agli impieghi pubblici

1. I concorsi per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato previsti dall'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dall'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere svolti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso.

2. I concorsi possono essere effettuati con modalità decentrate, per circoscrizioni territoriali delimitate anche provinciali, ed in modo unitario per i medesimi profili professionali anche se relativi ad amministrazioni diverse, ricorrendo ove necessario all'ausilio di sistemi automatizzati.

3. In ogni caso le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, della data di convocazione della commissione.

4. L'inosservanza del termine indicato nel comma 3 dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata obiettiva relazione da inoltrare all'amministrazione che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso. È consentita altresì a ciascun componente della commissione di esprimere eventuali opinioni dissenzienti.

Art. 2.

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, e negli altri casi con decreto del Ministro competente, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente di quelle pratiche, in conformità di quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

3. Deve inoltre indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, i requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione all'impiego e la relativa documentazione, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio e la relativa documentazione, i termini e le modalità della loro presentazione ed infine quanto espressamente indicato negli articoli seguenti.

4. L'amministrazione ha sempre la facoltà di disporre la esclusione dal concorso in conformità di quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Concorsi unici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere banditi concorsi unici per l'accesso a profili professionali compresi nei ruoli organici, appartenenti a più amministrazioni dello Stato, e che siano assimilabili per tipologia della prestazione lavorativa e per requisiti di accesso. Le attribuzioni in materia di concorsi spettano in tal caso, fino alla approvazione della graduatoria dei vincitori ed alla assegnazione degli stessi alle singole amministrazioni, al dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti a rilevanza esterna sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegare il Ministro per la funzione pubblica. Le amministrazioni interessate al concorso unico sono tenute a fornire il personale e le attrezzature occorrenti al sollecito proficuo svolgimento del concorso medesimo.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.

3. Le indicazioni delle preferenze e l'assegnazione dei candidati ai singoli ruoli o qualifiche funzionali sono effettuate in conformità di quanto prescritto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

4. I candidati ammessi alla prova orale devono consegnare, o far pervenire, all'amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui ha avuto termine la seduta per sostenere la prova, se questa è stata positiva, i documenti dimostrativi dei titoli di riserva, precedenza o preferenza, a parità di valutazione, per l'ammissione all'impiego. Tale onere è esteso anche ai concorsi disciplinati dagli articoli seguenti.

Art. 4.

Concorsi circoscrizionali

1. I concorsi circoscrizionali di ammissione ai profili professionali delle varie qualifiche funzionali sono banditi, anche su base provinciale, in conformità di quanto prescritto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Ai vincitori di tali concorsi si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. Agli stessi fini, con le stesse modalità e con gli stessi criteri di cui all'art. 3, possono essere banditi anche concorsi unici per le suddette ripartizioni territoriali.

Art. 5.

Concorso per esame

1. I concorsi per esame, consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica funzionale e superiore: in due prove scritte, una delle quali puo essere a contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio comprendente anche la presa di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. Rimangono ferme le norme vigenti relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;

b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;

c) per i profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale: in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie previste dal bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

2. I bandi di concorso possono stabilire che la prima prova scritta per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale e superiori consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

Per i profili professionali delle qualifiche funzionali dei livelli inferiori al settimo bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 6.

Concorso per titoli

1. L'ammissione alla prima e seconda qualifica funzionale avviene mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica.

2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e alla prova pratica.

3. I titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo attribuibile debbono essere espressamente indicati nel bando di concorso.

Art. 7.

Concorso per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili professionali o qualifiche avviene mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli precede le prove di esame.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15/30; essi ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile sono indicati nel bando di concorso.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 5.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella votazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 8.

Corso-concorso

1. Il sistema del corso-concorso per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato è attuato mediante corso di reclutamento con pagamento di borsa di studio e si applica per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale secondo le disposizioni del settimo ed ottavo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 7.

3. Lo stesso sistema può essere seguito da singole amministrazioni per l'ammissione a particolari profili professionali, previa autorizzazione, con proprio decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Restano ferme le modalità di selezione e di formazione previste da norme speciali per particolari amministrazioni.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi dei concorsi di cui all'art. 3 e del comma 3 dell'art. 4, o con decreto del Ministro competente negli altri casi, e sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionale della settima qualifica funzionale e superiori: da un consigliere di Stato o magistrato con qualifica equiparata, con funzioni di presidente, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla settima qualifica funzionale;

b) per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale: da un dirigente con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, con funzioni di presidente, e da due primi dirigenti o equiparati; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale;

c) per i concorsi per la prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale: da un dirigente con qualifica di primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale;

2. La suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni può essere effettuata in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

3. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi indicati nel comma 1. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso.

4. Possono essere nominati i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti, che possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza secondo le disposizioni del comma 3, devono avere la stessa qualifica degli effettivi. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di assenza o impedimento degli effettivi.

5. I compensi al presidente, ai membri effettivi e supplenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici sono determinati per tutti i tipi di concorso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 10.

Assunzioni in servizio e nomina dei vincitori

1. Le graduatorie di merito dei vincitori dei concorsi previsti dai precedenti articoli sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso dei concorsi unici di cui all'art. 3 ed al comma 3 dell'art. 4, e con decreto del Ministro competente negli altri casi.

2. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 1 sono immediatamente invitati ad assumere servizio in prova nell'ufficio di destinazione, a pena di decadenza entro venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Ai fini previsti dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 7, commi quarto, quinto, sesto e settimo, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

4. La nomina in prova decorre dalla data di effettiva assunzione in servizio.

5. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

6. I posti che si rendono disponibili per la decadenza del diritto alla nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti, entro il termine di due anni dall'approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria medesima ed anche indipendentemente dalle preferenze eventualmente indicate, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione. Entro lo stesso periodo possono essere altresì conferiti, sempre secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendono comunque disponibili nel frattempo.

7. La durata del periodo di prova e la successiva nomina in ruolo restano disciplinati dalle disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Norme di rinvio e transitorie

1. Le norme contenute negli articoli da 1 a 14, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, restano in vigore nelle parti non sostituite dal presente decreto e non incompatibili con esso.

2. Ai concorsi i cui bandi siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le norme preesistenti, tranne quelle già abrogate dall'art. 7, commi quarto, quinto, sesto e settimo, della legge 22 agosto 1985, n. 444, che è applicabile ai concorsi suindicati.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 175

86A6280

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986) **coordinato con la legge di conversione 1° agosto 1986, n. 445** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986), **recante: «Misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Nel titolo:

le parole: «dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel settore agricolo».

Art. 1.

1. Le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno finanziario 1986 sono integrate di una somma complessiva pari a *lire 500 miliardi* per il finanziamento:

a) degli interventi urgenti dell'AIMA sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, secondo le disposizioni della delibera adottata dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) in data 8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986, per i prodotti conferiti entro il 6 giugno 1986;

b) degli interventi urgenti, in due fasi, sul mercato dei prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato *A* della delibera adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986;

c) degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 e all'articolo 3.

2. Gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 si applicano nei confronti delle imprese di lavorazione e trasformazione del latte che abbiano regolarmente ritirato, secondo contratto, i normali quantitativi di latte presso i produttori agricoli.

2-bis. *Alle imprese commerciali, che dimostrino documentalmente di aver eliminato per i motivi previsti nel presente articolo i prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 137 del 16 giugno 1986, acquistati nei giorni 2 e 3 maggio 1986, viene rimborsato dall'AIMA il prezzo corrisposto per l'acquisto delle verdure stesse.*

2-ter. *Per le imprese esportatrici il rimborso è esteso alle partite dei prodotti suddetti acquistate dal 2 al 16 maggio 1986, delle quali dimostrino documentalmente l'obbligo contrattuale di acquisto e l'impossibilità di esportazione.*

2-quater. *L'AIMA è altresì autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti sopra richiamati, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica.*

2-quinquies. *Per il rimborso degli oneri previsti dal presente articolo, si applicano le procedure stabilite dal comma 5 del successivo articolo 4.*

Art. 2.

1. Alle imprese e alle associazioni di produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica, eliminano quantitativi di prodotti lattiero-caseari di provenienza nazionale, *detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto,* in applicazione della prima fase di intervento dell'AIMA prevista dalla delibera del CIPAA del 14 maggio 1986, spetta un rimborso pari, per ciascun tipo di prodotto eliminato, al prezzo risultante dai listini aziendali in vigore al 30 aprile 1986, ridotto del 10%. *Nel caso in cui manchi il listino aziendale, il rimborso è corrisposto sulla base della proposta formulata dai competenti organi regionali e provinciali di cui al comma 3 del successivo articolo 4, sentite le camere di commercio locali.*

2. Per i prodotti ritirati dall'AIMA in attuazione della seconda fase di intervento prevista dalla delibera del CIPAA di cui al comma 1, il prezzo di ritiro da corrispondere non può essere superiore all'importo del rimborso previsto dallo stesso comma 1.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno trasferito e ceduto il latte ad altre imprese di trasformazione sono rimborsate le spese sostenute per la raccolta, la prima lavorazione ed il trasporto, nella misura del 10% del prezzo di acquisto del latte dal produttore, quale risulta in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti ivi indicati che hanno eliminato prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese *o entro il diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali.*

4-bis. *Ai produttori di carni cunicole o ovicaprine soggette a divieti di vendita in base a disposizioni emanate dalle autorità regionali o locali, l'AIMA corrisponde, per i capi eliminati per effetto di tali divieti, un rimborso commisurato alla media dei prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986.*

Art. 3.

1. Ai produttori zootecnici che, a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese *o entro diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali,* hanno eliminato il latte fresco non ritirato dalle imprese trasformatrici, *o i prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda* viene rimborsato il prezzo del latte stabilito in sede regionale in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

2. Ai rimborsi provvede l'AIMA sulla base di elenchi nominativi redatti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome attestano, con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 4, la sussistenza delle condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo accertato. *La stessa procedura vale per i rimborsi ai produttori di carni cunicole e ovicaprine di cui all'articolo 2, comma 4-*bis.

Art. 4.

1. *Per i rimborsi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4-*bis, entro trenta giorni dalla data di eliminazione delle giacenze dei prodotti, i soggetti interessati presentano apposita domanda.

2. Per i rimborsi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la indicazione delle quantità dei prodotti eliminati ai sensi del medesimo comma 4.

3. Le domande di rimborso di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'AIMA per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnate da *idonea documentazione attestante la provenienza nazionale del prodotto, dalla certificazione rilasciata dalle autorità regionali relativa all'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle certificazioni* delle associazioni di produttori contenenti copia della documentazione fiscale relativa al prodotto venduto o conferito, nonché dalle attestazioni di pagamento del latte ai produttori agricoli nei termini stabiliti. Per i produttori non soci di associazioni di produttori la certificazione è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per i rimborsi relativi ai prodotti ortofrutticoli ritirati ed eliminati in base alle disposizioni della delibera del CIPAA in data 8 maggio 1986, le associazioni dei produttori ortofrutticoli devono presentare domanda di rimborso all'AIMA entro *trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.* La domanda deve essere inoltrata per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnata da certificazione rilasciata dalle commissioni regionali di controllo dei ritiri disposti dall'AIMA circa la specie e la quantità dei prodotti ritirati ed eliminati. I rimborsi sono effettuati sulla base dei prezzi fissati dall'AIMA in misura non superiore a quelli medi all'origine franco produttore, rilevati sui mercati all'ingrosso alla data del 2 maggio 1986, ridotti per i ritiri successivi al 20 maggio 1986 del 30%, *così come concordato tra l'AIMA, le unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli, le organizzazioni professionali agricole.*

4-bis. *L'AIMA è autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica.*

5. L'organo regionale o provinciale competente, effettuato l'esame delle domande di cui ai commi 3 e 4, previa raccolta dei necessari elementi istruttori, le inoltra, *entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime,* all'AIMA con propria proposta di rimborso analiticamente motivata e accompagnata dalla certificazione della sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo ritenuto ammissibile.

6. Per i prodotti ortofrutticoli e per quelli lattiero-caseari eliminati l'AIMA provvede ai rimborsi relativi *entro tre mesi* dalla data di ricezione della proposta dell'organo regionale corredata della domanda e di tutta la relativa documentazione.

7. Per i prodotti lattiero-caseari *e per quelli ortofrutticoli* l'importo da corrispondere è maggiorato di un interesse determinato al tasso del dieci per cento sulle somme ammesse al rimborso, commisurato al tempo intercorrente tra la data di ricezione della proposta di cui al comma 5 e quella di pagamento.

8. *Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione di controlli sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, prevedendo che i controlli stessi riguardino la generalità dei soggetti che abbiano richiesto rimborsi di particolare entità nel settore lattiero-caseario e, negli altri casi, soggetti individuati mediante sorteggio.* Tali controlli sono affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi e ai Corpi di polizia, d'intesa per questi ultimi con i Ministri competenti e con assunzione delle relative indennità di missione a carico dell'AIMA.

8-bis. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste invia al Parlamento, entro il 31 marzo 1987, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto.*

*Art. 4-*bis.

1. Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di sei mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le aziende agricole che non abbiano commercializzato i prodotti indicati nell'ordinanza del Ministro della sanità 2 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 100 del 2 maggio 1986, e si trovino nelle condizioni di beneficiare*

degli interventi dell'AIMA o abbiano consegnato il latte ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto o abbiano consegnato prodotti per le operazioni di ritiro ai sensi della deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 137 del 16 giugno 1986. Per il periodo di proroga della scadenza delle predette rate di credito agrario è concesso un concorso negli interessi con tasso a carico dei beneficiari non superiore al 3 per cento. La differenza tra il tasso delle operazioni originarie e quello a carico dei beneficiari, calcolata in lire 13 miliardi, è corrisposta dalle regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano con la procedura prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.*

2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1 può essere concessa qualora le aziende agricole abbiano produzioni ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile totale.

Art. 5.

1. L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità economica europea (CEE). *L'AIMA renderà annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese.*

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli usuali controlli sulle operazioni di ritiro da parte dell'AIMA di prodotti agricoli dal mercato, nonché sull'eliminazione dei prodotti di cui all'articolo 2, continuano ad operare le commissioni regionali composte da un funzionario della regione, da un appartenente al Corpo della guardia di finanza e da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

3. Dopo l'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis*. — Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica».

4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, così da conseguire economie di gestione e da realizzare altresì prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa è autorizzata ad attuare i programmi suddetti anche indipendentemente dalla destinazione originaria dei prodotti, quando ciò sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA è altresì autorizzata ad attuare detti programmi con procedure semplificate deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilità di Stato.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988:

a) *quanto a lire 85 miliardi la voce «Piano nazionale per l'informatica»;*

b) *quanto a lire 98 miliardi la voce «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore»;*

c) *quanto a lire 35 miliardi la voce «Interventi a favore delle Ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse»;*

d) *quanto a lire 99 miliardi la voce «Delega legislativa al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale»;*

e) *quanto a lire 40 miliardi la voce «Revisione e potenziamento degli Uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore e sistemazione negli edifici giudiziari dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori»;*

f) *quanto a lire 48 miliardi la voce «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (Istituzione del giudice di pace)»;*

g) *quanto a lire 12 miliardi la voce «Incentivi all'apprendistato e alla ristruttuazione del tempo di lavoro»;*

h) *quanto a lire 60 miliardi la voce «Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extra comunitari»;*

i) *quanto a lire 23 miliardi la voce «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».*

*2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4-*bis*, valutato in 13 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1986, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Note all'art. 1:

— La delibera adottata dal CIPAA in data 8 maggio 1986 reca: «Variazioni al programma degli interventi dell'AIMA per il 1986 concernenti i settori delle verdure a foglia e delle fragole».

— La delibera adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986 reca: «Variazioni al programma degli interventi dell'AIMA per il 1986 nel settore lattiero-caseario».

Nota agli articoli 2 e 3:

Il prezzo del latte alla produzione è determinato ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione), ed, in particolare, degli articoli 8, 9, 10 ed 11, che di seguito si riproducono.

«Art. 8. — Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sara determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore previa indicazione di uno *standard* merceológico minimo, secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un prezzo base determinato ai sensi dei commi successivi;

b) maggiorazione percentuale riferita alle qualità del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo art. 9.

Il prezzo di cui alla lettera *a)* del precedente comma è determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

A tal proposito è stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro.

Art. 9. — La maggiorazione di cui alla lettera *b)* del precedente art. 8 è riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:

a) del contenuto in grasso e proteine;

b) del valore batteriologico;

c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;

d) della refrigerazione del latte alla stalla.

Le regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'art. 12, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:

1) lo *standard* merceologico minimo del latte;

2) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;

3) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate.

Art. 10. — Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente art. 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del comitato nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed è vincolante per le parti contraenti.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, l'incontro per la contrattazione è promosso dalla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

Art. 11. — Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'art. 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione così composta:

1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delgato con funzioni di presidente;

2) cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;

3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;

4) quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2);

5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente n. 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni è competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

La commissione è nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione.

La decisione della commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa».

Note all'art. 4-bis:

— Il testo degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti urgenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è il seguente:

«Art. 8. — I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'art. 1956 del codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto codice.

Art. 9. — A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, n. 1 e n. 2, e all'art. 3, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo precedente.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia inscritto sul registro speciale tenuto dalla conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

L'inscrizione, senza responsabilità del conservatore delle ipoteche, non potrà aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al n. 1° dell'art. 1958 del codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari inscritti anteriormente alla data dell'inscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalità previste dall'articolo seguente; e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 10. — Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del codice penale.

Nei casi predetti, e allorché il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del codice civile.

Art. 11. — Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del codice di commercio.

Art. 12. — Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio».

— L'ordinanza del Ministro della sanità in data 2 maggio 1986 reca: «Disposizioni contingibili ed urgenti cautelari per la sanità pubblica con efficacia estesa all'intero territorio nazionale».

— La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale». Si trascrive l'art. 12:

«Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degi enti locali, dei consorzi di cui al precedente art. 10 e delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative».

86A6219

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 luglio 1986.

Approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270 ed in particolare l'art. 2, quinto e sesto comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 21 settembre 1982, concernente l'approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte;

Considerata la opportunità, anche a seguito della introduzione dei nuovi programmi didattici della scuola elementare, di modificare la tabella di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982 sopracitato, al fine di prevedere sia la valutazione di nuovi titoli sia una più articolata ripartizione del punteggio di titoli già previsti nella citata tabella annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

È approvata la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte.

La nuova tabella, allegata al presente decreto, sostituisce quella annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982, citato in premessa.

Roma, addì 29 luglio 1986

Il Ministro: FALCUCCI

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE, AI SENSI DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270.

Valutazione dei titoli di studio, dell'abilitazione all'insegnamento, dei titoli di studio aventi valore pienamente abilitante, dei titoli accademici, dei titoli scientifici, professionali ed artistici.

1) Titoli di studio:

a) Al diploma di laurea o altro diploma di grado universitario richiesti per l'ammissione al concorso sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8.

Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 66 a 80, punti 0,50;

se conseguito con una votazione da 81 a 85, punti 1;

se conseguito con una votazione da 86 a 90, punti 2;

se conseguito con una votazione da 91 a 95, punti 3;

se conseguito con una votazione da 96 a 100, punti 4;

se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti 5;

se conseguito con una votazione da 106 a 110, punti 6;

se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti 8.

I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50.

b) Al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, non avente valore abilitante, richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre per le classi di concorso XXII (Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina); LXXXIX (Stenografia); XC (Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena); XCI (Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine); CXVII (Stenografia e dattilografia); CXVIII (Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena); CXIX (Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine), previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e a posti di scuola materna sono attribuiti fino ad un massimo di punti 6. Nei limiti dei 6 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 36 a 41, punti 0,50;

se conseguito con una votazione da 42 a 45, punti 1;

se conseguito con una votazione da 46 a 49, punti 2;

se conseguito con una votazione da 50 a 53, punti 3;

se conseguito con una votazione da 54 a 57, punti 4;

se conseguito con una votazione da 58 a 59, punti 5;

se conseguito con una votazione di 60/60, punti 6.

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

c) Ai diplomi rilasciati dall'Accademia di belle arti o dai Conservatori di musica richiesti per l'ammissione al concorso sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8.

Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione di 18, punti 0,50;

se conseguito con una votazione da 19 a 20, punti 1;

se conseguito con una votazione da 21 a 22, punti 2;

se conseguito con una votazione da 23 a 24, punti 3;

se conseguito con una votazione da 25 a 26, punti 4;

se conseguito con una votazione da 27 a 28, punti 5;

se conseguito con una votazione di 29, punti 6;

se conseguito con una votazione di 30, punti 7;

se conseguito con una votazione di 30 e lode, punti 8.

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in trentesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50.

Ai titoli di studio di cui al presente punto 1) non si attribuisce punteggio alcuno se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti; per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad un altro, la valutazione deve riguardare esclusivamente il titolo di studio principale.

2) Abilitazione all'insegnamento, lauree abilitanti ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442 e titoli di studio aventi valore pienamente abilitante:

a) All'abilitazione specifica sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3.

Nei limiti dei 3 punti all'abilitazione specifica vengono attribuiti:

se conseguita con una votazione da 60 a 69, punti 0,25;

se conseguita con una votazione da 70 a 75, punti 0,50;

se conseguita con una votazione da 76 a 80, punti 1;

se conseguita con una votazione da 81 a 85, punti 1,50;

se conseguita con una votazione da 86 a 90, punti 2;

se conseguita con una votazione da 91 a 95, punti 2,50;

se conseguita con una votazione da 96 a 100, punti 3.

Le abilitazioni diversamente classificate devono essere riportate in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

b) Alle lauree con valore pienamente abilitante per l'accesso ai concorsi a cattedre di cui alla tabella *A* del decreto ministeriale 3 settembre 1982 sono attribuiti fino ad un massimo di punti 11.

Nei limiti degli 11 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 66 a 80, punti 0,50;

se conseguito con una votazione da 81 a 85, punti 1,50;

se conseguito con una votazione da 86 a 90, punti 3;

se conseguito con una votazione da 91 a 95, punti 4,50;

se conseguito con una votazione da 96 a 100, punti 6;

se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti 7,50;

se conseguito con una votazione da 106 a 110, punti 9;

se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti 11.

I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50.

c) Ai titoli di studio con valore pienamente abilitante per l'accesso a posti d'insegnamento di cui alla tabella *C* del decreto ministeriale 3 settembre 1982 ed a posti di scuola elementare, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 9.

Nei limiti dei 9 punti al titolo di studio vengono attribuiti:

se conseguito con una votazione da 36 a 38, punti 0,50;

se conseguito con una votazione da 39 a 41, punti 1;

se conseguito con una votazione da 42 a 44, punti 1,50;

se conseguito con una votazione da 45 a 47, punti 2,75;

se conseguito con una votazione da 48 a 50, punti 4;

se conseguito con una votazione da 51 a 53, punti 5,25;

se conseguito con una votazione da 54 a 56, punti 6,50;

se conseguito con una votazione da 57 a 59, punti 7,75;

se conseguito con una votazione di 60/60, punti 9.

I titoli di studio diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai titoli di cui al presente punto 2) non si attribuisce punteggio alcuno se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti; per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad un altro, la valutazione deve riguardare esclusivamente il titolo di studio principale.

3) Titoli accademici ed altri titoli di studio:

A) Nei concorsi per l'accesso ai ruoli a posti di insegnamento di cui al punto 1), lettere *a)* e *c)*, alle lauree diverse da quelle eventualmente richieste per l'ammissione ai concorsi stessi, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3.

Nei limiti dei 3 punti, alle lauree, oltre il titolo di ammissione, vengono attribuiti:

a) per la prima laurea: punti 2;

b) per la altre lauree: punti 1.

B) Nei concorsi per l'accesso ai ruoli a posti di insegnamento di cui al punto 1), lettera *b)* e punto 2), lettera *c)*, ai titoli accademici (laurea e diplomi di grado universitario) ed ai diplomi di cui ai successivi punti III, IV, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 5.

Nei limiti dei 5 punti, vengono attribuiti:

I - per la prima laurea: punti 3;

II - per le altre lauree: punti 2;

III - per il primo diploma di grado universitario ovvero diploma di Accademia di belle arti, Accademia di danza, conservatorio di musica: punti 2;

IV - per ogni altro diploma di grado universitario ovvero di Accademia di belle arti, Accademia di danza, Conservatorio di musica ovvero per un ulteriore diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o artistica: punti 1.

4) Titoli scientifici, professionali ed artistici:

Ai titoli scientifici, professionali e artistici sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 6, così come di seguito ripartito:

a) pubblicazioni, fino ad un massimo di punti 2. Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione o manoscritte o dattiloscritte o che non siano riferibili alle discipline d'insegnamento incluse nella classe di concorso cui si partecipa;

b) inclusione in graduatoria di merito conseguita in precedenti concorsi dello stesso tipo, ovvero, per la scuola secondaria, per la medesima classe: punti 2;

c) titoli scientifici, professionali ed artistici, fino ad un massimo di punti 2, con l'attribuzione di un massimo di punti 0,50 per ogni titolo.

Sono da considerarsi titoli scientifici e professionali valutabili, escluse le pubblicazioni e le idoneità, i seguenti: brevetti per invenzioni o scoperte; premi o riconoscimenti letterari o scientifici di rilevanza nazionale; attestati finali per attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica rilasciati da amministrazioni statali, università, enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali; predisposizione di inventari o cataloghi; diplomi o titoli finali rilasciati da scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari o scuole a fini speciali (previsti dagli statuti delle università statali o libere o rilasciati da istituti universitari statali o pareggiati o dagli ISEF statali o pareggiati); libere docenze; diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970; diplomi di metodo didattico differenziato conseguiti ai sensi dell'art. 46 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577; attività professionale che abbia attinenza con le discipline incluse nella classe di concorso cui si partecipa (non sono presi in considerazione i titoli relativi all'esercizio della libera professione se non accompagnati da certificato d'iscrizione all'albo professionale, quando previsto per legge).

Per la valutazione dei titoli artistico-professionali ed artistici presentati dai candidati che partecipano ai concorsi a posti d'insegnamento il cui titolo di ammissione è costituito dall'accertamento dei titoli medesimi ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 270/82, sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 13.

86A5979

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 1986.

Estinzione di centonove enti ecclesiastici della diocesi di Bari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Bari e di Bitonto ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 28 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Bari elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Bari richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Bari estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI BARI

1. Comune di Bari, mensa vescovile della diocesi di Bari, nota anche come: mensa arcivescovile, curia arcivescovile, arcivescovado, arcivescovo pro-tempore, arcivescovo o ordinario della arcidiocesi o diocesi Bari, con sede in 70122 Bari, largo S. Sabino, 7 (o piazza Odegitria).

2. Comune di Bari, beneficio canonicale arcidiaconale, noto anche come: beneficio capitolare arcidiacono cattedrale o prima dignità del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

3. Comune di Bari, beneficio canonicale arcipretale, noto anche come: beneficio capitolare arciprete cattedrale o seconda dignità del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

4. Comune di Bari, beneficio canonicale cantorale, noto anche come: beneficio capitolare primo cantore cattedrale o terza dignità del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

5. Comune di Bari, beneficio canonicale secondo cantorale, noto anche come: beneficio capitolare secondo cantore cattedrale o quarta dignità del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

6. Comune di Bari, beneficio canonicale penitenziere, noto anche come: beneficio capitolare penitenziere cattedrale o ufficio penitenziere del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

7. Comune di Bari, beneficio canonicale teologale, noto anche come: beneficio capitolare teologo cattedrale o ufficio teologo della cattedrale o canonicato teologo del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

8. Comune di Bari, beneficio canonicale catechista, noto anche come: beneficio capitolare catechista della cattedrale o canonicato semplice del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

9. Comune di Bari, beneficio canonicale, noto anche come: beneficio capitolare della cattedrale o canonicato semplice del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

10. Comune di Bari, beneficio canonicale, noto anche come: beneficio capitolare della cattedrale o canonicato semplice del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

11. Comune di Bari, beneficio canonicale, noto anche come: beneficio capitolare della cattedrale o canonicato semplice del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

12. Comune di Bari, beneficio canonicale, noto anche come: beneficio capitolare della cattedrale o canonicato semplice del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

13. Comune di Bari, beneficio canonicale, noto anche come: beneficio capitolare della cattedrale o canonicato semplice del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

14. Comune di Bari, beneficio mansionariale, noto anche come: beneficio mansionario della cattedrale o mansionario del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

15. Comune di Bari, beneficio mansionariale, noto anche come: beneficio mansionario della cattedrale o mansionario del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

16. Comune di Bari, beneficio mansionariale, noto anche come: beneficio mansionario della cattedrale o mansionario del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

17. Comune di Bari, beneficio mansionariale, noto anche come: beneficio mansionario della cattedrale o mansionario del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

18. Comune di Bari, beneficio mansionariale, noto anche come: beneficio mansionario della cattedrale o mansionario del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

19. Comune di Bari, beneficio mansionariale, noto anche come: beneficio mansionario della cattedrale o mansionario del capitolo metropolitano di Bari, con sede in 70122 Bari, piazzetta Arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, 15.

20. Comune di Bari, vicaria curata cattedrale con quota presso capitolo metropolitano di Bari, nota anche come: vicaria curata capitolare della cattedrale o parrocchia della cattedrale, con sede in 70122 Bari, piazza Odegitria.

21. Comune di Bari, vicaria curata Resurrezione con quota presso capitolo metropolitano di Bari, nota anche come: vicaria curata capitolare della Resurrezione già vicaria curata S. Teresa, parrocchia Resurrezione, con sede in 70126 Bari (rione Japigia), via Caldarola (angolo Kolbe).

22. Comune di Bari, vicaria curata S. Croce con quota presso capitolo metropolitano di Bari, nota anche come: vicaria curata capitolare o vicaria capitolare S. Croce o parrocchia S. Croce, con sede in 70122 Bari, largo Fornari, 2.

23. Comune di Bari, vicaria curata Sacro Cuore con quota presso il capitolo metropolitano di Bari, nota anche come: vicaria curata capitolare o vicaria capitolare Sacro Cuore o parrocchia Sacro Cuore, già vicaria curata capitolare S. Antonio, con sede in 70121 Bari, corso Cavour, 72.

24. Comune di Bari, vicaria curata S. Ferdinando con quota presso il capitolo metropolitano di Bari, nota anche come: vicaria curata capitolare di S. Ferdinando o parrocchia S. Ferdinando, con sede in 70122 Bari, via Sparano.

25. Comune di Bari, vicaria curata S. Pietro apostolo con quota presso il capitolo metropolitano di Bari, nota anche come: vicaria curata capitolare o parrocchia S. Pietro apostolo, già vicaria curata S. Chiara, con sede in 70123 Bari, via Emilia, 9 (quartiere C.E.P.).

26. Comune di Bari, vicaria curata S. Pio X con quota presso il capitolo metropolitano di Bari, nota anche come: vicaria curata capitolare o vicaria capitolare o parrocchia S. Pio X, già vicaria curata S. Francesco da Paola, con sede in 70123 Bari, via B. Buozzi, 28/C.

27. Comune di Bari, vicaria curata S. Cecilia con quota presso il capitolo metropolitano di Bari, nota anche come: vicaria curata capitolare o vicaria capitolare S. Cecilia o parrocchia S. Cecilia, già vicaria curata S. Rocco, con sede in 70123 Bari, via Ravanas, 362.

28. Comune di Bari, beneficio parrocchiale Nostra Signora del Santissimo Sacramento, noto anche come: parrocchia N.S. SS. Sacramento o prebenda o chiesa di N.S. SS. Sacramento, con sede in 70124 Bari, via Pasubio, 155.

29. Comune di Bari, parrocchia S. Pasquale, nota anche come: parrocchia S. Pasquale Baylon o beneficio parrocchiale o prebenda parrocchiale S. Pasquale, con sede in 70126 Bari, via Pisacane, 56.

30. Comune di Bari, beneficio parrocchiale S. Giuseppe, noto anche come: parrocchia S. Giuseppe o prebenda S. Giuseppe, con sede in 70121 Bari, largo Mons. Curi.

31. Comune di Bari, beneficio parrocchiale S. Maria del Monte Carmelo e S. Teresa del Bambino Gesù, noto anche come: prebenda parrocchiale o parrocchia S. Maria del Monte Carmelo, con sede in 70123 Bari, via Napoli, 280.

32. Comune di Bari, beneficio parrocchiale del SS. Redentore, noto anche come: parrocchia del Redentore, con sede in 70123 Bari, via Martiri d'Otranto, 65 (piazza Redentore).

33. Comune di Bari, beneficio parrocchiale del Preziosissimo Sangue (in S. Rocco), noto anche come: parrocchia Preziosissimo Sangue, con sede in 70123 Bari, via Putignani, 239 (via Sag. Visconti, 57).

34. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Fara, noto anche come: parrocchia di Santa Fara, con sede in 70123 Bari, via Gen. N. Bellomo, 94.

35. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Francesco da Paola, noto anche come: parrocchia S. Francesco da Paola, con sede in 70124 Bari, via Lecce, 35.

36. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di Maria SS. Addolorata, noto anche come: parrocchia beata Maria Vergine Addolorata o parrocchia dell'Addolorata, con sede in 70124 Bari, via Giulio Petroni, 121.

37. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi (al rione Japigia), noto anche come: parrocchia S. Francesco d'Assisi, con sede in 70126 Bari, piazza S. Francesco d'Assisi, 5.

38. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Antonio, noto anche come: parrocchia S. Antonio di Padova, con sede in 70121 Bari, piazzetta S. Antonio, 5.

39. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Vittorie, noto anche come: parrocchia di S, Maria delle Vittorie, con sede in 70125 Bari, corso Benedetto Croce, 180.

40. Comune di Bari, beneficio parrocchiale della Beata Vergine Immacolata, noto anche come: parrocchia dell'Immacolata, con sede in 70121 Bari, via Abbrescia, 96.

41. Comune di Bari, beneficio parrocchiale S. Maria del Rosario (in S. Francesco da Paola), noto anche come: parrocchia Beata Vergine del Rosario o Maria SS. del Rosario di piazza Garibaldi, con sede in 70122 Bari, piazza Garibaldi, 77.

42. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Girolamo, noto anche come: parrocchia S. Girolamo, con sede in 70123 Bari, lungomare IX Maggio.

43. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Cataldo, noto anche come: parrocchia S. Cataldo, con sede in 70123 Bari, via Tripoli, 21.

44. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Enrico, noto anche come: parrocchia di Sant'Enrico presso lo stadio della Vittoria, con sede in 70123 Bari, viale Orlando.

45. Comune di Bari, beneficio parrocchiale dell'Annunciazione, noto anche come: parrocchia (della) Annunciazione, con sede in 70124 Bari, via Camillo Rosalba, 46/F.

46. Comune di Bari, beneficio parrocchiale del Buon Pastore, noto anche come: parrocchia (del) Buon Pastore, con sede in 70125 Bari, viale Einaudi, 2/A.

47. Comune di Bari, beneficio parrocchiale della Sacra Famiglia, noto anche come: parrocchia della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe o parrocchia della Sacra Famiglia al Villaggio del Lavoratore, con sede in 70123 Bari, 3ª Traversa, via Buozzi, 11.

48. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di San Carlo Borromeo, noto anche come: parrocchia (di) S. Carlo, con sede in 70123 Bari, via De Cristoforis.

49. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di San Ciro al rione Mungivacca, noto anche come: parrocchia (di) S. Ciro, con sede in 70126 Bari, piazzale G. S. Pugliese (Mungivacca).

50. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Gabriele dell'Addolorata, noto anche come: parrocchia di S. Gabriele Add. al C.E.P., con sede in 70123 Bari, via Carlo Massa (C.E.P.).

51. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista al rione Poggiofranco, noto anche come: parrocchia (di) S. Giovanni Battista, con sede in 70124 Bari, via Int. O. Flacco (Poggiofranco).

52. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Lucia (al rione Japigia), noto anche come: parrocchia (di) S. Luca, con sede in 70126 Bari, via Caldarola, 45/99.

53. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Marcello Papa e Martire (al rione Petrera), noto anche come: parrocchia di S. Marcello, con sede in 70126 Bari, via Re David, 202.

54. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Paolo apostolo (al quartiere residenziale), noto anche come: parrocchia di S. Paolo A. al C.E.P., con sede in 70123 Bari, piazza Romita (C.E.P.).

55. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena, noto anche come: parrocchia (di) S. Maria Maddalena, con sede in 70124 Bari, via Grimoaldo degli Alfaraniti.

56. Comune di Bari, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Crisostomo (di rito bizantino), noto anche come: parrocchia greco-bizantina (di) S. Giovanni Crisostomo, in zona S. Chiara, con sede in 70122 Bari, Arco S. Giovanni.

57. Comune di Bari, beneficio parrocchiale Cuore Immacolato di Maria (presso il Villaggio del Fanciullo), noto anche come: parrocchia (del) Cuore Immacolato di Maria, con sede in 70124 Bari, piazzale Giulio Cesare, 13.

58. Comune di Bari, beneficio parrocchiale Mater Ecclesiae, noto anche come: parrocchia Mater Ecclesiae, con sede in 70124 Bari, paral. viale de Laurentis.

59. Comune di Bari, frazione Carbonara, beneficio parrocchiale di S. Maria del Fonte, noto anche come: parrocchia o prebenda o chiesa ex ricettizia o arcipretura di S. Maria del Fonte, con sede in 70012 Bari-Carbonara, piazza S. Maria del Fonte.

60. Comune di Bari, frazione Carbonara, beneficio parrocchiale della Beata Vergine del SS. Rosario in S. Nicola, noto anche come: parrocchia del SS.mo Rosario in S. Nicola o prebenda parrocchiale del Sacr.mo Rosario in S. Nicola a Carbonara, con sede in 70012 Bari - Carbonara, via Manzoni.

61. Comune di Bari, frazione Carbonara, beneficio parrocchiale Madonna di Pompei, noto anche come: parrocchia (della) Madonna di Pompei, con sede in 70012 Bari-Carbonara, via Vittorio Veneto, 24.

62. Comune di Bari, frazione Ceglie del Campo, beneficio parrocchiale di S. Maria del Campo, noto anche come: parrocchia o prebenda o chiesa ex-ricettizia o arcipretura di S. Maria del Campo in Ceglie del Campo, con sede in 70010 Bari-Ceglie del Campo, piazza S. Maria del Campo.

63. Comune di Bari, frazione Ceglie del Campo, beneficio parrocchiale di S. Maria della Pietà, noto anche come: parrocchia S. Maria della Pietà, con sede in 70010 Bari-Ceglie del Campo, via Trieste, 31.

64. Comune di Bari, frazione Loseto, beneficio parrocchiale di S. Giorgio, noto anche come: parrocchia di S. Giorgio martire, arcipretura, prebenda, chiesa exricettizia, con sede in 70010 Bari-Loseto, piazza C. De Ruggiero.

65. Comune di Bari, frazione Palese, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche come: parrocchia o prebenda (di) S. Michele Arcangelo, con sede in 70057 Bari-Palese, piazza Parrocchiale.

66. Comune di Bari, frazione Palese, beneficio parrocchiale Stella Maris, noto anche come: parrocchia Stella Maris, con sede in 70057 Bari-Palese, via Acacia.

67. Comune di Bari, frazione Torre a Mare, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche come: parrocchia o prebenda S. Nicola, con sede in 70045 Bari-Torre a Mare, via S. Nicola.

68. Comune di Adelfia, beneficio parrocchiale Immacolata, noto anche come: parrocchia (dell') Immacolata o della Beata Maria Vergine Immacolata o prebenda parrocchia Immacolata o chiesa ex-ricettizia o arcipretura in Adelfia-Canneto, con sede in 70010 Adelfia (Canneto), piazza Gualtieri.

69. Comune di Adelfia, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari, noto anche come: prebenda parrocchia S. Nicola in Adelfia Montrone o arcipretura o exricettizia di S. Nicola in Adelfia Montrone, con sede in 70010 Adelfia (Montrone), via Chiesa Matrice.

70. Comune di Binetto, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche come: parrocchia o prebenda della Beata Vergine Maria Assunta o arcipretura o chiesa ex-ricettizia, con sede in 70020 Binetto, largo Chiesa.

71. Comune di Bitetto, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche come: prebenda parrocchiale o collegiata ex-cattedrale o mensa vescovile o arcidiacono o parroco pro-tempore di S. Michele Arcangelo in Bitetto, con sede in 70020 Bitetto, piazza del Popolo.

72. Comune di Bitritto, beneficio parrocchiale di S. Maria di Costantinopoli, noto anche come: prebenda o chiesa collegiata o arcipretura Maria SS. di Costantinopoli, con sede in 70020 Bitritto, via Notar Laconte.

73. Comune di Capurso, beneficio parrocchiale SS. Salvatore, noto anche come: prebenda parrocchiale o ex-ricettizia di S. Salvatore o parrocchia o parroco protempore di S. Salvatore in Capurso, con sede in 70010 Capurso, via Carone, 2.

74. Comune di Casamassima, beneficio parrocchiale S. Croce, noto anche come: arcipretura o prebenda parrocchiale o prebenda collegiata di S. Croce (e di S. Maria Maddalena), arciprete pro-tempore, capitolo collegiata di S. Croce, con sede in 70010 Casamassima, piazza S. Croce.

75. Comune di Casamassima, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche come: parrocchia S. Maria delle Grazie o Maria SS. delle Grazie, con sede in 70010 Casamassima, corso Vittorio Emanuele.

76. Comune di Cassano Murge, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche come: parrocchia S. Maria Assunta o dell'Assunta, o prebenda parrocchiale o parroco o arciprete pro tempore o chiesa ex-ricettizia, con sede in 70020 Cassano Murge, piazza Umberto I.

77. Comune di Cassano Murge, beneficio parrocchiale Madonna delle Grazie, noto anche come: parrocchia S. Maria delle Grazie, con sede in 70020 Cassano Murge, via Madonna Grazie, 5.

78. Comune di Cellamare, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta, noto anche come: parrocchia (di) S. Maria Assunta o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore o arciprete o chiesa ex-ricettizia di S. Maria Assunta, con sede in 70010 Cellamare, piazza Don Bosco.

79. Comune di Gioia del Colle, beneficio parrocchiale di Santa Maria Maggiore, noto anche come: parrocchia S. Maria Maggiore o collegiata (insigne) o prebenda parrocchiale o arciprete o parroco pro-tempore o prebenda chiesa matrice o duomo, con sede in 70023 Gioia del Colle, via Mastrandrea, 24.

80. Comune di Gioia del Colle, beneficio parrocchiale dell'Immacolata, noto anche come: parrocchiale (dell') Immacolata di Lourdes, prebenda parrocchiale Immacolata, parroco pro-tempore, con sede in 70023 Gioia del Colle, via Mazzini, 112.

81. Comune di Gioia del Colle, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore, noto anche come: parrocchia (del) Sacro Cuore o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore, con sede in 70023 Gioia del Colle, via Vittorio Emanuele, 160.

82. Comune di Gioia del Colle, beneficio parrocchiale di S. Vito Martire, noto anche come: parrocchia di S. Vito o parroco pro-tempore, con sede in 70023 Gioia del Colle, via Monte Sannace.

83. Comune di Gioia del Colle, beneficio parrocchiale S. Lucia, noto anche come: parrocchia (di) S. Lucia o parroco pro-tempore S. Lucia, con sede in 70023 Gioia del Colle, via Buonarroti, 29 (v. Cappellini).

84. Comune di Grumo Appula, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta, noto anche come: parrocchia S. Maria Assunta o arcipretura o parroco o arciprete pro-tempore o prebenda parrocchia S. Maria Assunta o chiesa ex-ricettizia, con sede in 70025 Grumo Appula, piazza S. Pio X.

85. Comune di Grumo Appula, beneficio parrocchiale S. Maria di Monteverde, noto anche come: parrocchia o parroco S. Maria di Monteverde, con sede in 70025 Grumo Appula, piazza Monteverde.

86. Comune di Modugno, beneficio parrocchiale Maria SS. Annunziata, noto anche come: parrocchia S. Maria Annunziata o prebenda parrocchiale o prebenda collegiata (insigne) o arciprete o parroco pro-tempore, con sede in 70026 Modugno, piazza Diaz.

87. Comune di Modugno, beneficio parrocchiale dell'Immacolata, noto anche come: parrocchia dell'Immacolata, con sede in 70026 Modugno, via X Marzo, 88.

88. Comune di Modugno, beneficio parrocchiale di S.Ottavio, noto anche come: parrocchia di S. Ottavio, con sede in 70026 Modugno, via Potenza, 10.

89. Comune di Modugno, beneficio parrocchiale di S. Agostino, noto anche come: parrocchia di S. Agostino, con sede in 70026 Modugno, via Piave.

90. Comune di Mola di Bari, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche come: parrocchia di S. Nicola in Mola di Bari o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore o collegiata o arcipretura di S. Nicola, con sede in 70042 Mola di Bari, via Chiesa Matrice.

91. Comune di Mola di Bari, beneficio parrocchiale del SS.mo Rosario in S. Domenico, noto anche come: parrocchia della Beata Vergine del SS. Rosario o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore, con sede in 70042 Mola di Bari, piazza degli Eroi.

92. Comune di Mola di Bari, beneficio parrocchiale di S. Maria di Loreto, noto anche come: parrocchia di S. Maria di Loreto o parroco pro-tempore, con sede in 70042 Mola di Bari, via G. Di Vagno.

93. Comune di Noicattaro, beneficio parrocchiale S. Maria della Pace, noto anche come: parrocchia della beata Maria Vergine Regina della Pace o chiesa collegiata o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore, con sede in 70016 Noicattaro, via Chiesa Madre.

94. Comune di Noicattaro, beneficio parrocchiale S. Maria del Carmine, noto anche come: B. P. Beata Maria Vergine del Monte Carmelo o parrocchia del Carmine o parroco pro-tempore, con sede in 70016 Noicattaro, via Carmine.

95. Comune di Palo del Colle, beneficio parrocchiale S. Maria la Porta, noto anche come: parrocchia S. Maria in Porta o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore o chiesa ex-ricettizia, con sede in 70027 Palo del Colle, piazza della Minerva.

96. Comune di Palo del Colle, beneficio parrocchiale S. Giuseppe, noto anche come: parrocchia S. Giuseppe o prebenda parrocchiale S. Giuseppe, con sede in 70027 Palo del Colle, piazza A. Diaz, 39.

97. Comune di Palo del Colle, beneficio parrocchiale di S. Vito, noto anche come: parrocchia di S. Vito Martire o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore, con sede in 70027 Palo del Colle, via Caracciolo.

98. Comune di Palo del Colle, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche come: parrocchia di S. Maria Assunta o dell'Assunta o prebenda o parroco pro-tempore dell'Assunta, con sede in 70027 Palo del Colle, via XX Settembre.

99. Comune di Sammichele di Bari, beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine, noto anche come: parrocchia M. SS. del Carmine o della B. V. Maria del Monte Carmelo o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore, con sede in 70010 Sammichele di Bari, piazza Vittorio Veneto.

100. Comune di Sannicandro di Bari, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta, noto anche come: parrocchia S. Maria Assunta o della B. Maria Vergine Assunta o chiesa ex-ricettizia o prebenda parrocchiale o arcipretura o parroco pro-tempore, con sede in 70028 Sannicandro di Bari, via A. Diaz.

101. Comune di Sannicandro di Bari, beneficio parrocchiale Maria SS. del Carmine, noto anche come: parrocchia di Santa Maria del Carmine o del Monte Carmelo o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore, con sede in 70028 Sannicandro di Bari, via L. Clarizio.

102. Comune di Santeramo in Colle, beneficio parrocchiale di S. Erasmo, noto anche come: parrocchia di S. Erasmo o arcipretura o ex-ricettizia o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore, con sede in 70029 Santeramo in Colle, piazza Garibaldi.

103. Comune di Santeramo in Colle, beneficio parrocchiale Sacro Cuore (di Gesù), noto anche come: parrocchia Sacro Cuore o prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore, con sede in 70029 Santeramo in Colle, via Carlo Alberto.

104. Comune di Santeramo in Colle, beneficio parrocchiale del SS. Crocifisso, noto anche come: parrocchia del SS. Crocifisso o del convento, prebenda parrocchiale o parroco pro-tempore, con sede in 70029 Santeramo in Colle, largo Convento, 24.

105. Comune di Toritto, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche come: parrocchia di S. Nicola o prebenda parrocchiale o chiesa ex-ricettizia o parroco pro-tempore, con sede in 70010 Toritto, largo Chiesa Madre.

106. Comune di Triggiano, beneficio parrocchiale di S. Maria Veterana, noto anche come: parrocchia S. Maria Veterana, prebenda parrocchiale o ex-collegiata o parroco o arciprete pro-tempore o arcipretura, con sede in 70019 Triggiano, via Caracciolo, 10.

107. Comune di Triggiano, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, noto anche come, parrocchia S. Francesco d'Assisi o parrocchia del convento o parroco pro-tempore, con sede in 70019 Triggiano, piazza S. Francesco d'Assisi.

108. Comune di Valenzano, beneficio parrocchiale di S. Rocco, noto anche come: parrocchia (di) S. Rocco, prebenda parrocchiale, chiesa ex-ricettizia, arcipretura, parroco o arciprete pro-tempore, con sede in 70010 Valenzano, piazza Vecchia.

109. Comune di Valenzano, beneficio parrocchiale di Santa Maria di S. Luca, noto anche come: parrocchia di Santa Maria di S. Luca o parroco pro-tempore, con sede in 70010 Valenzano, largo Plebiscito.

Roma, addì 28 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6063

DECRETO 28 luglio 1986.

Estinzione di novantaquattro enti ecclesiastici della diocesi di Colle Val d'Elsa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Colle Val d'Elsa ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 22 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Colle Val d'Elsa elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Colle Val d'Elsa richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Colle Val d'Elsa estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI SIENA

1. Colle di Val d'Elsa, mensa vescovile della diocesi di Colle di Val d'Elsa, con sede in 53034 Colle Val d'Elsa, piazza Duomo, 1.

2. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale dell'arcipretura, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

3. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale dell'arcidiaconato, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

4. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale del decanato, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

5. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale del penitenziere, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

6. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale del teologo, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

7. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale Albertani, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

8. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale Francalancia, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

9. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale Montemiccioli, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

10. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale Porzi, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

11. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale Tolosani, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

12. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale Usimbardi I, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

13. Colle di Val d'Elsa, beneficio canonicale Usimbardi II, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

14. Colle di Val d'Elsa, beneficio cappellania Ughetti I, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

15. Colle di Val d'Elsa, beneficio cappellania Ughetti II, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

16. Colle di Val d'Elsa, beneficio cappellania Ughetti III, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

17. Colle di Val d'Elsa, beneficio cappellania Ughetti IV, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

18. Colle di Val d'Elsa, beneficio cappellania Ughetti V, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

19. Colle di Val d'Elsa, beneficio cappellania Ughetti VI, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

20. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Fiora a Scorgiano, 53030 Pievescola, frazione Scorgiano.

21. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista a Pievescola, 53030 Pievescola (Siena).

22. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista decollato a Mensano, 53030 Monteguidi, frazione Mensano.

23. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Maria a Marmoraia, 53030 Pievescola, frazione Marmoraia.

24. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Pietro a Gallena, 53030 Pievescola, frazione Gallena.

25. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Tommaso a Querceto, 53031 Casole d'Elsa, frazione Querceto.

26. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale di S. Agnese in S. Agnese in Chianti, 53011 Castellina in Chianti, frazione S. Agnese.

27. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale S. Cristina a Lilliano, 53011 Castellina in Chianti, frazione Lilliano.

28. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale di S. Leonino in Conio, 53010 Quercegrossa, frazione S. Leonino.

29. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale di S. Martino a Cispiano, 53011 Castellina in Chianti, frazione Cispiano.

30. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale di S. Michele a Rencine, 53011 Castellina in Chianti, frazione Rencine.

31. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale di S. Miniatò a Fonterutoli, 53010 Quercegrossa, frazione S. Miniato.

32. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale di S. Niccolò a Sterzi, 53010 Castellina in Chianti, frazione S. Niccolò.

33. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale di S. Quirico a Monternano, 53011 Castellina in Chianti, frazione S. Quirico.

34. Comune di Castellina in Chianti, beneficio parrocchiale SS. Salvatore in 53011 Castellina in Chianti.

35. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale arcipretura dei Santi Marziale e Alberto, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

36. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale dei Santi Agostino e Jacopo, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza S. Agostino.

37. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Andrea a Le Grazie, 53034 Colle di Val d'Elsa - Le Grazie.

38. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo a Campiglia, 53034 Colle di Val d'Elsa - Campiglia.

39. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Caterina V. e M., 53034 Colle di Val d'Elsa S. Caterina.

40. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale S. Giovanni Evangelista in S. Giovanni Bosco in Campolungo, 53034 Colle di Val d'Elsa - Campolungo.

41. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale dei Santi Jacopo e Filippo, 53034 Colle di Val d'Elsa - Quartaia.

42. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Maria in Canonica, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Canonica.

43. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Maria a Spugna, 53034 Colle di Val d'Elsa - Spugna.

44. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta a Conéo, 53034 Colle di Val d'Elsa - Conéo.

45. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Maria a Mensanello, 53034 Colle di Val d'Elsa - Mensanello.

46. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena a Castiglioni, 53034 Colle di Val d'Elsa - Castiglioni.

47. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Martino a Lano, 53034 Colle di Val d'Elsa - Lano.

48. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Marziale a Gracciano, 53034 Colle di Val d'Elsa - Gracciano.

49. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Michele a Borgatello, 53034 Colle di Val d'Elsa - Borgatello.

50. Comune di Colle di Val d'Elsa, beneficio parrocchiale dei Santi Niccolò e Caterina a Bibbiano, 53034 Colle di Val d'Elsa - Bibbiano.

51. Comune di Monteriggioni, beneficio parrocchiale Cristo Re e Maria Nascente a 53032 Castellina Scalo.

52. Comune di Monteriggioni, beneficio parrocchiale di S. Cirino a Badia a Isola, 53030 Strove, località Abbadia a Isola.

53. Comune di Monteriggioni, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista a Pieve di Castello, 53030 Strove, località Pieve a Castello.

54. Comune di Monteriggioni, beneficio parrocchiale di S. Martino a Strove, 53030 Strove.

55. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale Collegiata di S. Maria Assunta, 53036 Poggibonsi.

56. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Antonio al Bosco, Staggia, 53038, località S. Antonio al Bosco.

57. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, 53036 Poggibonsi.

58. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo, 53036 Poggibonsi.

59. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Lucchese, 53036 Poggibonsi.

60. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Lucia a Bolsano, 53038 Staggia.

61. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta a Lecchi, 53038 Staggia, località Lecchi.

62. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta a Staggia 53038 Staggia.

63. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta a Talciona, 53036 Poggibonsi.

64. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Maria a Romituzzo, 53036 Poggibonsi.

65. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Martino a Luco, 53036 Poggibonsi, località Luco.

66. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Pietro a Canonica, 53036 Poggibonsi, località Canonica.

67. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Pietro a Cedda, 53036 Poggibonsi, località Cedda.

68. Comune di Poggibonsi, beneficio parrocchiale di S. Pietro a Megognano, 53036 Poggibonsi, località Megognano.

69. Comune di Radda in Chianti, beneficio parrocchiale di S. Fedele a Paterno, 53010 Vagliagli, località S. Fedele.

70. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale Collegiata di S. Maria Assunta, 53037 S. Gimignano.

71. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Andrea a S. Andrea,53037 S. Gimignano, località S. Andrea.

72. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Biagio a Cusona, 53030 Ulignano - Cusona.

73. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo a Ulignano, 5030 Ulignano.

74. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Cristina a Castel S. Gimignano, 53030 Castel S. Gimignano.

75. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Donato a S. Donato, 53037 S. Gimignano - S. Donato.

76. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale dei Santi Ippolito e Silvestro a Racciano, 53037 S. Gimignano - Racciano.

77. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Jacopo a Cortennano, 53037 S. Gimignano - Cortennano.

78. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo a Casaglia, 53030 Ulignano - Casaglia.

79. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo a Montauto, 53037 S. Gimignano - Montauto.

80. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Lucia a Barbiano, 53037 S. Gimignano - S. Lucia.

81. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Lucia a S. Benedetto, 53037 S. Gimignano, S. Benedetto.

82. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta a Monteoliveto, 53037 S. Gimignano - Monteoliveto.

83. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Maria a Pancole, 53037 S. Gimignano - Pancole.

84. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Maria a Villacastelli, 53030 Ulignan - S. Maria.

85. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Martino a Larniano, 53037 S. Gimignano - Larniano.

86. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Michele a Casale, 53037 S. Gimignano - Casale.

87. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Michele a Strada, 53037 S. Gimignano - Strada.

88. Comune di S. Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Michele a Ranza in S. Pietro a Ciuciano, 53037 S. Gimignano - Ciuciano.

89. Comune di Sovicille, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo a Ancaiano, 53018 Sovicille - Ancaiano.

90. Comune di Sovicille, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo a Tonni, 53018 Sovicille - Tonni.

91. Comune di Sovicille, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista a Molli, 53018 Sovicille, Molli-Tegoia.

92. Comune di Sovicille, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista a Pernina, 53018 Sovicille - Pernina.

93. Comune di Sovicille, beneficio parrocchiale dei Santi Giusto e Clemente a Balli, 53018 Sovicille - S. Giusto.

94. Comune di Sovicille, beneficio parrocchiale di S. Magno a Simignano, 53018 Sovicille - Simignano.

Roma, addì 28 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6064

DECRETO 28 luglio 1986.

Estinzione di ottantaquattro enti ecclesiastici della diocesi di Trivento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Trivento ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 28 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Trivento elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Trivento richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Trivento estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. Trivento, mensa vescovile della diocesi di Trivento, con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale, 15.

2. Trivento, beneficio capitolare di San Casto (prima dignità-arcidiacono c/c 177), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

3. Trivento, beneficio capitolare di S. Emidio (seconda dignità - arciprete c/c 178), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

4. Trivento, beneficio capitolare di San Carlo (terza dignità-primicerio c/c 243), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

5. Trivento, beneficio capitolare di San Nicola (quarta dignità-tesoriere c/c 179), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

6. Trivento, beneficio capitolare di San Francesco di Paola (quinta dignità-cantore c/c 180), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

7. Trivento, beneficio capitolare di San Tommaso d'Aquino (primo ufficio-teologo c/c 184), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

8. Trivento, beneficio capitolare di Sant'Alfonso Maria de' Liguori (secondo ufficio-penitenziere c/c 181), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

9. Trivento, beneficio capitolare Santi Nazzario, Celso e Vittore (terzo ufficio-curato c/c 123), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

10. Trivento, beneficio capitolare Sant'Antonio Abate c/c 186), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

11. Trivento, beneficio capitolare San Benedetto Abate c/c 187), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

12. Trivento, beneficio capitolare San Filippo Neri c/c 182), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

13. Trivento, beneficio capitolare San Francesco Caracciolo c/c 185), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

14. Trivento, beneficio mansionariale c/c 278, con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

15. Trivento, beneficio mansionariale c/c 261, con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

16. Trivento, beneficio mansionariale c/c 262, con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

17. Trivento, beneficio mansionariale c/c 279, con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

18. Trivento, beneficio mansionariale c/c 283, con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

19. Trivento, beneficio mansionariale c/c 260, con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale.

20. Casalciprano, beneficio parrocchiale di San Salvatore, noto anche quale prebenda parrocchiale e parrocchia San Salvatore, con sede in 86010 Casalciprano, via Vittorio Veneto.

21. Castropignano, beneficio parrocchiale SS.mo Salvatore, noto anche quale prebenda parrocchiale di Castropignano, con sede in 86010 Castropignano, piazza San Marco.

22. Castropignano, beneficio parrocchiale di S. Maria della Pietà, noto anche quale parrocchia di Roccaspromonte e prebenda parrocchiale di Roccaspromonte, con sede in 86010 Castropignano, frazione di Roccaspromonte.

23. Duronia, beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, noto anche quale prebenda parrocchiale di Duronia, con sede in 86020 Duronia, via della Neve, 1.

24. Fossalto, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta, con sede in 86020 Fossalto, via Umberto I n. 154.

25. Fossalto, beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova, noto anche quale parrocchia di S. Antonio da Padova, con sede in 86020 Fossalto, via Umberto I, n. 154.

26. Molise, beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, con sede in 86020 Molise.

27. Montefalcone nel Sannio, beneficio parrocchiale di San Silvestro Papa, con sede in 86033 Montefalcone nel Sannio, Vico 1° G. Sanchez.

28. Pietracupa beneficio parrocchiale di San Gregorio Papa, con sede in 86020 Pietracupa, largo San Gregorio.

29. Roccavivara, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, noto anche quale parrocchia di San Michele Arcangelo e prebenda parrocchiale di Roccavivara, con sede in 86020 Roccavivara.

30. Salcito , beneficio parrocchiale di San Basilio, con sede in 86020 Salcito, piazza Pietravalle.

31. San Biase, beneficio parrocchiale di Santa Maria dell'Acquabona, noto anche quale prebenda parrocchiale di San Biase e prebenda parrocchiale di Santa Maria dell'Acquabona, con sede in 86020 San Biase, piazza Roma.

32. Torella del Sannio, beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, con sede 86028 Torella del Sannio, via San Clemente.

33. Trivento, beneficio parrocchiale di Santa Croce, con sede in 86029 Trivento, piazza Fontana.

34. Trivento, beneficio parrocchiale di San Giuseppe Artigiano, con sede in 86029 Trivento, contrada Codacchi.

PROVINCIA DI CHIETI

35. Borrello, beneficio parrocchiale di Sant'Egidio Abate, con sede in 66040 Borrello.

36. Castelguidone, beneficio parrocchiale di Santa Maria della Stella, con sede in 66040 Castelguidone.

37. Castiglione Messer Marino, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, noto anche quale parrocchia di San Michele Arcangelo, con sede in 66033 Castiglione Messer Marino, via salita della Chiesa.

38. Celenza sul Trigno, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta, con sede 66050 Celenza sul Trigno, piazza del Popolo.

39. Roio del Sangro, beneficio parrocchiale di Santa Maria Maggiore, con sede in 66040 Rio del Sangro, largo della Chiesa.

40. Roio del Sangro, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, con sede in 66040 Roio del Sangro, largo della Chiesa.

41. Rosello, beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, con sede in 66040 Rosello.

42. Rosello, beneficio parrocchiale di San Tommaso Apostolo, con sede in 66040 Rosello, frazione Giuliopoli.

43. San Giovanni Lipioni, beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda parrocchiale di San Giovanni Lipioni, con sede in 66050 San Giovanni Lipioni, largo della Chiesa.

44. San Giovanni Lipioni, beneficio parrocchiale di Santa Maria dell'Astrologo, in Montenero Valcocchiara, con sede in 66050 San Giovanni Lipioni, largo della Chiesa.

45. Schiavi D'Abruzzo, beneficio parrocchiale di San Maurizio, noto anche quale parrocchia di San Maurizio, con sede in 66045 Schiavi d'Abruzzo, piazza Vittorio Emanuele.

46. Schiavi d'Abruzzo, beneficio parrocchiale di Maria SS.ma del Carmelo e San Silvestro Papa, con sede in 66045 Schiavi d'Abruzzo, frazione Taverna.

47. Torrebruna, beneficio parrocchiale della Trasfigurazione, noto anche quale parrocchia della Trasfigurazione, con sede in 66050 Torrebruna.

48. Torrebruna, beneficio parrocchiale di Santa Vittoria, con sede in 66050 Torrebruna, frazione Guardiabruna.

PROVINCIA DI ISERNIA

49. Agnone, beneficio parrocchiale di Sant'Amico, con sede in 86081 Agnone.

50. Agnone, beneficio parrocchiale di Sant'Antonio Abate, noto anche quale parrocchia di Sant'Antonio Abate, con sede in 86081 Agnone, via Cavour.

51. Agnone, beneficio parrocchiale di San Biase V. e M., noto anche come parrocchia di San Biase V. e M., con sede in 86081 Agnone, via Alfieri.

51. Agnone, beneficio parrocchiale di S. Emidio, noto anche quale parrocchia di Sant'Emidio, mensa parrocchiale di Sant'Emidio, con sede in 86081 Agnone, corso Vittorio Emanuele, 82.

53. Agnone, beneficio parrocchiale di San Marco, noto anche quale chiesa matrice ed arcipretale di San Marco Evangelista, con sede in 86081 Agnone.

54. Agnone, beneficio parrocchiale di San Nicola, noto anche quale parrocchia di Santa Maria degli Angeli e San Nicola, con sede in 86081 Agnone, frazione Fontesambuco.

55. Agnone, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, con sede in 86080 Villa Canale di Agnone.

56. Agnone, beneficio parrocchiale di San Pietro Apostolo, noto anche quale parrocchia di San Pietro, con sede in 86081 Agnone.

57. Bagnoli del Trigno, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo, con sede in 86091 Bagnoli del Trigno, via Chiesa.

58. Bagnoli del Trigno, beneficio parrocchiale di San Silvestro Papa, noto anche quale prebenda parrocchiale di San Silvestro, con sede in 86091 Bagnoli del Trigno.

59. Bagnoli del Trigno, beneficio parrocchiale di Santa Caterina, noto anche quale prebenda parrocchiale di Santa Caterina, con sede in 86091 Bagnoli del Trigno.

60. Belmonte del Sannio, beneficio parrocchiale di San Salvatore e Trasfigurazione, noto anche quale parrocchia di San Salvatore, con sede in 86080 Belmonte del Sannio, via Roma.

61. Belmonte del Sannio, beneficio parrocchiale di San Rocco, noto anche quale parrocchia di San Rocco, con sede in 86080 Belmonte del Sannio via Roma.

62. Carovilli, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta, con sede in 86083 Carovilli.

63. Carovilli, beneficio parrocchiale di Santo Stefano, con sede in 86083 Carovilli.

64. Carovilli, beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, noto anche quale parrocchia di San Nicola di Bari e mensa arcipretale della chiesa di San Nicola, con sede in 86083 Castiglione di Carovilli.

65. Castelverrino, beneficio parrocchiale dei SS. Simone e Giuda, noto anche quale parrocchia di S. Simone e Giuda, con sede in 86080 Castelverrino, piazza Dante Alighieri.

66. Castel del giudice, beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, con sede in 86080 Castel del Giudice.

67. Capracotta, beneficio parrocchiale S. Maria in cielo Assunta, con sede in 86082 Capracotta, via Carfagna.

68. Capracotta, beneficio parrocchiale Madonna di Loreto, noto anche quale mensa arcipretale Madonna di Loreto, con sede in 86082 Capracotta, via Carfagna.

69. Chiauci, beneficio parrocchiale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, con sede in 86097 Chiauci.

70. Civitanova del Sannio, beneficio parrocchiale di San Silvestro Papa, noto anche quale prebenda parrocchiale di Civitanova del Sannio, con sede in 86094 Civitanova del Sannio, via Fedele Cardarelli, 27.

71. Frosolone, beneficio parrocchiale di Sant'Angelo, noto anche quale prebenda parrocchiale di Sant'Angelo, con sede in 86095 Frosolone.

72. Frosolone, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale di San Michele Arcangelo con sede in 86095 Frosolone.

73. Frosolone, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria, con sede in 86095 Frosolone.

74. Frosolone, beneficio parrocchiale di San Pietro apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di San Pietro apostolo, con sede in 86095 Frosolone.

75. Frosolone, beneficio parrocchiale di San Carlo Borromeo, noto anche quale parrocchia di San Carlo Borromeo, con sede in 86095 Acquevive di Frosolone.

76. Frosolone, beneficio parrocchiale di San Donato, noto anche quale parrocchia di S. Donato Martire e prebenda parrocchiale di S. Donato in S. Pietro in Valle, con sede in 86090 San Pietro in Valle di Frosolone.

77. Montenero Valcocchiara, beneficio parrocchia S. Maria di Loreto, noto anche quale parrocchia di S. Maria di Loreto e mensa arcipretale di S. Maria di Loreto con sede in 86080 Montenero Valcocchiara, piazza Madonna di Fatima.

78. Pescolanciano, beneficio parrocchiale di SS. Salvatore, noto anche quale prebenda parrocchiale di Pescolanciano, con sede in 86097 Pescolanciano.

79. Pescopennataro, beneficio parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, noto anche quale parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 86080 Pescopennatoro, via IV Novembre, 3.

80. Pietrabbondante, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale parrocchia di S. Maria Assunta con sede in 86085 Pietrabbondante, via Castello, 38.

81. Poggio Sannita, beneficio parrocchiale di S. Vittoria V. e M., noto anche quale parrocchia di S. Vittoria, con sede in 86086 Poggio Sannita.

82. Rionero, Sannitico, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di Bartolomeo e mensa arcipretale di Rionero Sannitico, con sede in 86087 Rionero Sannitico.

83. Sant'Angelo del Pesco, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, noto anche quale parrocchia di San Michele, con sede in 86080 Sant'Angelo del Pesco, piazza dei caduti.

84. San Pietro Avellana, beneficio parrocchiale di SS. Apostoli Pietro e Paolo, noto anche quale mensa arcipretale di San Pietro Avellana, con sede 86088 San Pietro Avellana.

85. Vastogirardi, beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, noto anche quale prebenda parrocchiale di Vastogirardi e mensa arcipretale di Vastogirardi, con sede in 86089 Vastogirardi, via Giusto Girardi.

86. Vastogirardi, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 86088 Villa San Michele di Vastogirardi.

87. Vastogirardi, beneficio parrocchiale di Sant'Anna, noto anche quale mensa arcipretale della Chiesa di Sant'Anna di Vastogirardi (frazione Pagliarone), con sede in 86080 Villa San Michele di Vastogirardi.

Roma, addì 28 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6065

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polveri da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.5579.XV.I del 9 luglio 1986, le seguenti polveri prodotte in Francia dalla Società Nationale des Poudres et Explosifs, ed importate in Italia dalla Soc. Baschieri & Pellagri, sono riconosciute, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nella prima categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico:

A) Polveri alla nitrocellulosa pura, trafilate, per il caricamento di munizioni per fucili e carabine a canna rigata: TUBAL 1, TUBAL 2, TUBAL 3, TUBAL 4, TUBAL 5, TUBAL 6, TUBAL 7, TUBAL 8.

B) Polveri alla nitrocellulosa pura, trafilate, per il caricamento di munizioni per rivoltelle e pistole a canna rigata: Ba 5, Ba 6, Ba 9.

C) Polveri a doppia base attenuata, di tipo sferico, destinate al caricamento di cartucce da caccia per fucili a canna liscia: SP 120, SP 130.

D) Polveri alla nitrocellulosa pura, trafilata e tagliata in dischetti, per il caricamento di cartucce da caccia per fucili a canna liscia D30.

86A6138

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Motta Visconti

Con decreto ministeriale n. 14/3945 del 30 luglio 1986 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Motta Visconti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1987, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.636.438.063 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.873.125.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Nicotra Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

86A6139

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Lauria

Con decreto interministeriale 28 luglio 1986, n. 27, sono trasferiti dal demanio pubblico (ramo ferrovie) al patrimonio disponibile dello Stato il terreno ed annessi fabbricati costituenti l'ex stazione di bivio Latronico della linea Lagonegro Spezzano riportati al nuovo catasto terreni del comune di Lauria (Potenza) alla partita 21406 intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo ferrovie).

86A6112

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università degli studi di Brescia

Si comunica che con decreto rettorale reg. IV/A n. 94 del 25 giugno 1986 è stato emanato il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università degli studi di Brescia, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Università stessa nelle adunanze del 30 maggio 1985 e del 30 maggio 1986, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Si informa, altresì, che è stata disposta la pubblicazione del testo integrale del suddetto regolamento nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

86A6111

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 3451 del 18 giugno 1986, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare dalla Rank Xerox S.p.a. la donazione di una complessa attrezzatura di calcolo del valore di L. 1.200.000.000.

86A6107

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. di prot. 3255 in data 12 luglio 1986, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente in gioielli, protesi oro, monete, pietre preziose, ecc., del valore stimato di L. 12.084.000, disposto dal sig. Angelo Bertani, deceduto a Legnano il 3 novembre 1982, con testamento pubblico registrato il 9 dicembre 1982, n. 35847/7255 di rep., con atto del notaio dott. Francesco Novaro.

86A6110

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. 144 del 9 aprile 1986, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal rag. Sandro Magli, legale rappresentante del calzaturificio Magli S.p.a. e della ditta Magli S.p.a., una donazione consistente in apparecchi scientifici del valore complessivo di L. 104.652.000, da destinare alla cattedra di nefrologia medica della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

86A6108

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n. 101803 del 19 maggio 1986, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare dal sac. Armando Spica la donazione di diversi mobili antichi del valore complessivo di L. 16.200.000.

86A6109

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) concorso per centoventi posti, riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data del 31 dicembre 1986 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, di cui novantasei posti riservati agli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale prevista dall'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) concorso per venticinque posti, riservato ai marescialli in s.p. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e ai sergenti maggiori in s.p. delle stesse Armi che alla data del 31 dicembre 1986 non abbiano superato il 40° anno di età.

Nel concorso di cui alla lettera *a)* del precedente comma i posti eventualmente non ricoperti dagli ufficiali vincolati alla ferma biennale saranno devoluti agli altri ufficiali idonei.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni non si cumulano con i limiti massimi di età sopra indicati.

Tutti i concorrenti debbono essere in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali ed avere statura non inferiore a m 1,63.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui alla lettera *a)* devono avere ultimato alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il servizio di prima nomina.

I sergenti maggiori aspiranti al concorso di cui alla lettera *b)* devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata e indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

grado, arma, cognome, nome, distretto o reparto di appartenenza;

data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

lo stato civile;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali pendenti a loro carico.

La dichiarazione va comunque resa anche se negativa;

il titolo di studio;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente, nel modo più celere, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente dal inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva notificazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici;

l'eventuale posizione, se ufficiale, di vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con l'indicazione della data di decorrenza della ferma;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici di cui all'art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato, su carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito con la valutazione riportata nelle singole materie, nonché tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione delle qualità militari o professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I comandi competenti a ricevere le domande debbono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione e trasmetterle subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto personale o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in s.p.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza, nel giorno che sarà comunicato dal comando di regione militare stesso.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in s.p.e. (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

I concorrenti che entro il 20 gennaio 1987 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita dovranno segnalarlo, entro il giorno successivo, al reparto o ente presso cui prestano servizio o, se in congedo, a mezzo telegramma al distretto militare di residenza.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso il comando dei servizi sanitari del comando di regione militare, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in s.p.e. (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del corpo di sanità dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1 sarà costituita una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove di esame i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punto non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Nel ripartire i punti di valutazione dei titoli le commissioni si atterranno ai seguenti limiti massimi:

a) 14 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato;

b) 3 punti per il titolo di studio;

c) 3 punti per eventuali altri titoli e benemerenze di guerra.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale;

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

c) una prova orale su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le armi.

I programmi delle prove di esame sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 alle ore 8,30 dei giorni:

28 e 29 maggio 1987, aule A e B, per i candidati del concorso per il reclutamento di centoventi sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale unico delle armi, riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo;

5 e 6 maggio 1987, aula A, per i candidati del concorso per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 3 aprile 1987; nello stesso avviso si potrà rinviare tale pubblicazione ad una successiva* Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 9, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suddetti, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nel giorno e nella sede che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami compatibilmente con le esigenze di servizio fino ad un massimo di trenta giorni. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alle prove orali oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà la licenza straordinaria sarà computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, degli orfani dei caduti in guerra o per servizio, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio o assimilati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei in ciascun concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9 e della media dei punti riportati nelle prove d'esame.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 1 si terrà conto altresì della riserva dei posti prevista per il concorso stesso a favore degli ufficiali vincolati a ferma biennale.

Ferma restando in ogni caso la suddetta riserva saranno osservate a parità di punti le preferenze di cui all'art. 11.

Le graduatorie di cui sopra saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso verranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nell'ordine di graduatoria con anzianità assoluta nel grado, stabilita dai relativi decreti di nomina, i quali saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

I vincitori saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 14.

Ai fini dell'accertamento di cui al precedente art. 13, secondo comma, gli interessati, entro il primo mese di servizio, dovranno procurre al reparto o ente di destinazione i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai sergenti maggiori, diploma di scuola media superiore di cui al precedente art. 1, ultimo comma.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata dagli interessati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione dell'apposito invito dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì il 17 giugno 1986
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 69

ALLEGATO 1
(art. 10 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

(Vedere l'avvertenza in calce)

PROVE SCRITTE PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

1. *Cultura generale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi delle scuole medie superiori.

Tempo a disposizione: otto ore.

2. *Cultura tecnico-professionale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: otto ore.

PROVE SCRITTE PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

1. *Cultura generale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale su argomenti di carattere storico-politico-geografico-militare di attualità.

Tempo a disposizione: otto ore.

2. *Cultura tecnico-professionale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: otto ore.

PROVA ORALE PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DAI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

L'esame avrà la durata massima di quaranta minuti e verterà su tre tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

Primo gruppo di tesi

ARTE MILITARE
(tattica, organica, logistica)

Tesi 1ª:

Fisionomia organica dell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello battaglione.

Procedimenti d'impiego (tecnici e tattici) dell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello battaglione (compagnia per i candidati di fanteria e squadrone per i candidati di cavalleria) nell'azione offensiva e difensiva.

Organizzazione e funzionamento del servizio di sanità nell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello battaglione nell'azione offensiva e difensiva.

Cooperazione fanteria-artiglieria.

Attività addestrativa nell'ambito dell'Arma o specialità di appartenenza, secondo quanto previsto dalla circ. SME n. 110/A/1.

Cenni sul combattimento notturno (o nella nebbia).

Lineamenti generali sulla difesa controaerei.

Tesi 2ª:

Fisionomia organica dell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello compagnia.

Procedimenti d'impiego (tecnici e tattici) dell'Arma o specialità di appartenenza a livello compagnia nell'azione offensiva e difensiva.

Organizzazione e funzionamento del servizio armi e munizioni nell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello battaglione nell'azione offensiva e difensiva.

Cooperazione fanteria-genio.

Attività addestrativa nell'ambito dell'Arma o specialità di appartenenza, secondo quanto previsto dalla circ. SME n. 110/A/1.

Cenni sul combattimento negli abitati.

Lineamenti generali sulla difesa controaerei.

Tesi 3ª:

Procedimenti d'impiego (tecnici e tattici) dell'Arma o specialità di appartenenza a livello plotone (batteria per l'artiglieria) nell'azione offensiva e difensiva.

Le pattuglie.

La sicurezza nello stanziamento (unità a livello battaglione).

La sicurezza nel movimento (unità a livello battaglione).

Descrizione e tenuta del giornale di contabilità.

Cenni sul combattimento nei boschi.

Lineamenti generali sulla difesa controaerei.

Secondo gruppo di tesi

CULTURA GENERALE MILITARE

(Automobilismo - topografia - esplosivi e mine - fortificazione campale - difesa NBC)

Tesi 1ª:

Criteri generali di funzionamento dei motori a combustione interna - Classificazione dei motori a combustione interna.

Elementi che caratterizzano un motore a combustione interna (alesaggio, corsa, regime, potenza, ecc.).

Raffreddamento dei motori a combustione interna.

L'autotelaio e i suoi organi.

Norme per la manutenzione dei veicoli militari.

Lettura della carta topografica.

Designazione di un punto sulla carta topografica.

Nord geografico, magnetico e rete. Declinazione magnetica, convergenza rete e variazione magnetica.

Esplosivi ed incendivi:

generalità;

caratteristiche e impiego dei principali esplosivi in dotazione (tritolo, pentrite, polvere nera, azotidrato di Pb, fulminato di Hg);

caratteristiche e impiego dei principali incendivi in dotazione (micce, detonatore ordinario, circuiti di accensione);

norme di sicurezza per la conservazione, il trasporto, il maneggio e l'impiego degli esplosivi;

cariche cave;

piccole demolizioni di campagna;

mezzi per l'accensione elettrica delle cariche (esploditori, cordoncini, detonatori elettrici);

circuiti elettrici e misti.

Difesa NBC individuale: generalità, la difesa biologica.

Difesa NBC di reparto: la rivelazione NBC di reparto.

Tesi 2ª:

Descrizione del motore a scoppio a quattro e a due tempi.

Lubrificazione dei motori a combustione interna.

Frizione, cambio e trasmissione.

Sistemi e organi di frenatura.

Codice stradale - Segnaletica civile e militare - Autocolonne - Incidenti stradali.

Lettura della carta topografica.

Orientamento della carta topografica.

Determinazione del punto di stazione.

Mine e materiali per lo schieramento e superamento di ca. mn.:

generalità sulle mine;

descrizione delle mine a/u ed a/c in dotazione;

materiali per la recinzione e segnalazione dei ca. mn. e dei varchi;

vipera esplosiva «Bofors M60» apricorridoio;

asta di sondaggio;

descrizione delle trappole esplosive;

cercamine magnetici;

tappeti e tubi esplosivi.

Difesa NBC individuale: la difesa nucleare.

Difesa NBC di reparto: generalità; la bonifica.

Tesi 3ª:

Descrizione del motore a iniezione.

Alimentazione dei motori a scoppio e a iniezione.

Accensione dei motori a scoppio e a iniezione.

Distribuzione nei motori a combustione interna.

Documenti di circolazione e di gestione degli automezzi militari.

Lettura della carta topografica.

Calcolo delle pendenze.

Elementi da considerare per la ricognizione di itinerari e di zone di stanziamento.

Materiali per la fortificazione campale ed il mascheramento:

unità attrezzi e materiali;

appostamenti, postazioni per armi automatiche, piccoli ricoveri;

vari tipi di reticolato;

generalità sul mascheramento;

materiali per il mascheramento (individuale; di appostamenti, postazioni per armi automatiche, piccoli ricoveri; di mezzi di trasporto);

utilizzazione dei fabbricati nella fortificazione campale;
generalità sui PC, osservatori e grandi ricoveri;
organizzazione dei lavori per la sistemazione di un cps. di pl.;
mezzi speciali di mascheramento e d'inganno.

Difesa NBC individuale: la difesa chimica.

Difesa NBC di reparto: pianificazione e stato di esposizione alle radiazioni.

Terzo gruppo di tesi

TECNICA D'ARMA
(armi, tiro, mezzi)

L'esame verterà sugli argomenti relativi all'Arma di provenienza fatta eccezione per i candidati appartenenti all'ALE per i quali l'esame verterà sugli argomenti relativi alla specialità.

Fanteria
(esclusi meccanizzati, bersaglieri, lagunari e carristi)

Tesi 1ª:

Classificazione delle armi da fuoco in base al funzionamento, al calibro, all'impiego tattico ed al tiro.

Generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi.

Generalità sul tiro: la dispersione del tiro.

L'osservazione del tiro: individuazione, determinazione, indicazione, designazione e valutazione di un obiettivo.

Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.

Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche degli apparati radio in dotazione alle minori unità.

Gli autoveicoli in dotazione al battaglione: caratteristiche generali e prestazioni.

Tiro a puntamento indiretto: la preparazione del tiro nell'ambito del plotone mortai.

Caratteristiche principali delle armi di reparto in dotazione alle minori unità.

Tesi 2ª:

Generalità sul tiro: possibilità di tiro al disopra di ostacoli, delle truppe amiche e tra gli intervalli; zone battute e non battute.

Generalità sul tiro: tiro col primo e col secondo arco.

Tiro controcarri: requisiti e tiro contro bersaglio mobile.

Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.

Mezzi di trasmissione: mezzi radio, generalità e classificazione.

Gli autoveicoli in dotazione al battaglione: manutenzione.

Determinazione dei dati di tiro per le armi a tiro teso ed a tiro curvo.

Osservazione ed aggiustamento del tiro dei mortai.

Tesi 3ª:

Generalità sul tiro: definizioni e simboli relativi alla traiettoria ed al puntamento - Relazioni tra traiettoria e forma del terreno.

Generalità sul tiro: distanze di sicurezza.

Caratteristiche principali delle armi individuali (pistola, Garand e FAL).

Cenni sul tiro d'agguato e istintivo.

Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.

Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche tecniche dei mezzi a filo in dotazione alle unità a livello battaglione.

Procedimenti speditivi per l'apertura del fuoco delle unità mortai.

Le azioni di fuoco delle unità mortai nelle varie fasi del combattimento.

Caratteristiche principali delle armi a tiro curvo.

Fanteria
(meccanizzati, bersaglieri e lagunari)

Cavalleria
(meccanizzati)

Tesi 1ª:

Classificazione delle armi da fuoco in base al funzionamento, al calibro, all'impiego tattico ed al tiro.

Generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi.

Generalità sul tiro: la dispersione del tiro.

L'osservazione del tiro: individuazione, determinazione, indicazione, designazione e valutazione di un obiettivo.

Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.

Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche degli apparati radio in dotazione alle minori unità.

I veicoli cingolati in dotazione al battaglione: caratteristiche generali e prestazioni.

Determinazione dei dati di tiro per le armi a tiro teso ed a tiro curvo.

Tiro a puntamento indiretto: la preparazione del tiro nell'ambito del plotone mortai.

Tesi 2ª:

Generalità sul tiro: possibilità di tiro al disopra di ostacoli, delle truppe amiche e tra gli intervalli, zone battute e non battute.

Generalità sul tiro: tiro col primo e col secondo arco.

Tiro controcarri: requisiti e tiro contro bersaglio mobile.

Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.

Mezzi di trasmissione: mezzi radio, generalità e classificazione.

Il VTC M 113: scafo, motore, trasmissione, sospensione e cingolatura.

Osservazione ed aggiustamento del tiro dei mortai.

Caratteristiche principali delle armi di reparto in dotazione alle minori unità.

Tesi 3ª:

Generalità sul tiro: definizioni e simboli relativi alla traiettoria ed al puntamento - Relazione tra traiettoria e forma del terreno.

Generalità sul tiro: distanze di sicurezza.

Caratteristiche principali delle armi individuali (pistola, Garand e FAL)

Cenni sul tiro d'agguato e istintivo.

Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.

Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche tecniche dei mezzi a filo in dotazione alle unità a livello battaglione.

I veicoli cingolati in dotazione al battaglione: caratteristiche principali dell'armamento di bordo.

Le azioni di fuoco delle unità mortai nelle varie fasi del combattimento.

Caratteristiche principali delle armi a tiro curvo.

Fanteria e cavalleria
(carristi)

Tesi 1ª:

Classificazione delle armi da fuoco in base al funzionamento, al calibro, all'impiego tattico ed al tiro.

Generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi.

Generalità sul tiro: la dispersione del tiro.

L'osservazione del tiro: individuazione, determinazione, indicazione, designazione e valutazione di un obiettivo.

Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.

Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche degli apparati radio in dotazione alle minori unità.

Il carro armato: formula tattica, mezzi d'azione e limitazioni.

Impiego dell'armamento principale del carro armato nel tiro a puntamento diretto: apertura del fuoco, osservazione ed aggiustamento del tiro.

Principali caratteristiche delle armi di bordo dei carri armati.

Tesi 2ª:

Generalità sul tiro: possibilità di tiro al disopra di ostacoli, delle truppe amiche e tra gli intervalli, zone battute e non battute.

Generalità sul tiro: tiro col primo e col secondo arco.

Tiro controcarri: requisiti e tiro contro bersaglio mobile.

Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.

Mezzi di trasmissione: mezzi radio, generalità e classificazione.

Armamento e munizionamento di bordo dei carri armati in servizio.

Impiego dell'armamento principale dei carri in situazioni particolari (tiro con alzo di combattimento, in condizioni di visibilità limitata, a rimbalzo, con munizionamento nebbiogeno).

Strumenti per il puntamento diretto installati a bordo dei carri armati.

Tesi 3ª:

Generalità sul tiro: definizioni e simboli relativi alla traiettoria ed al puntamento - Relazione tra traiettoria e forma del terreno.

Generalità sul tiro: distanze di sicurezza.

Caratteristiche principali delle armi individuali (pistola, Garand e FAL).

Cenni sul tiro d'agguato e istintivo.

Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.

Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche tecniche dei mezzi a filo in dotazione alle unità a livello battaglione.

Caratteristiche principali e prestazioni dei carri armati in servizio.

Impiego dell'armamento principale dei carri armati nel tiro a puntamento indiretto.

Impiego dell'armamento secondario ed ausiliario dei carri armati.

Artiglieria

(I candidati saranno chiamati a rispondere
solo sulla specialità — terrestre o contraerea — di appartenenza)

Tesi 1ª:

1. Artiglieria terrestre:

il fuoco: generalità; effetti del fuoco; forme di intervento; azioni di fuoco;

l'ordinamento tattico. La cooperazione con le altre Armi;

articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo - batteria);

schieramento delle artiglierie: le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti della zona di schieramento; la difesa vicina;

attribuzioni e compiti del SCB;

generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi; definizioni e simboli; tiro col primo e col secondo arco;

possibilità di tiro di una bocca da fuoco. Dispersione del tiro;

preparazione per l'apertura del fuoco: formazione del fascio parallelo;

osservazione terrestre: caratteristiche; scelta degli osservatori; ricerca, individuazione, indicazione, determinazione, designazione e valutazione degli obiettivi; punti di riferimento e di inquadramento; osservazione del tiro;

generalità sulle artiglierie. Bocche da fuoco;

congegni di chiusura e di sparo; dispositivi di sicurezza;

generalità sui mezzi di trasmissione; loro classificazione.

2. Artiglieria contraerei:

compiti ed azioni di fuoco dell'artiglieria c/a;

articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo - batteria);

schieramento delle artiglierie c/a: le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti della zona di schieramento; la difesa vicina;

attribuzioni e compiti del SCB;

generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi; definizioni e simboli;

possibilità di tiro di una bocca da fuoco. Dispersione del tiro;

la preparazione e la correzione del tiro c/a centralizzato: preparazione topografica; orientamento parallelo; controlli d'assieme;

l'avvistamento ottico. Costituzione e funzionamento di una PAO;

generalità sulle artiglierie. Bocche da fuoco;

congegni di chiusura e di sparo; dispositivi di sicurezza;

generalità sui mezzi di trasmissione; loro classificazione.

Tesi 2ª:

1. Artiglieria terrestre:

la pianificazione del fuoco (limitatamente alle operazioni che si svolgono presso i PC di gruppo e di batteria);

il collegamento tattico;

articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo - batteria);

schieramento delle artiglierie: le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti della zona di schieramento; la difesa vicina;

attribuzioni e compiti del SCB;

tiro al disopra di ostacoli e di truppe amiche;

preparazione topografica: generalità; la preparazione topografica di btr.;

preparazione per l'apertura del fuoco: riporti di puntamento;

determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia nel tiro a percussione mediante aggiustamento;

organi elastici;

strumenti di puntamento;

descrizione sommaria e pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonici in dotazione alle unità di artiglieria.

2. Artiglieria contraerei:

articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo - batteria);

schieramento delle artiglierie c/a: le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti della zona di schieramento; la difesa vicina;

attribuzioni e compiti del SCB;

l'avvistamento ottico. Costituzione e funzionamento di una PAO;

il tiro c/a: caratteristiche del tiro c/a; problemi di posizione; problema balistico;

possibilità di tiro del sistema missili c/a;

organi elastici;

strumenti di puntamento;

descrizione sommaria e pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonici in dotazione alle unità di artiglieria c/a.

Tesi 3ª:

1. Artiglieria terrestre:

l'osservazione con particolare riguardo all'attività dell'UO;

il movimento e lo schieramento con particolare riguardo ai compiti del SCB e dei CS;

attribuzione e compiti dell'U.ti. di batteria;

articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo - batteria);

organizzazione e funzionamento del PC di gruppo e del PC di batteria;

preparazione per l'apertura del fuoco: impianto della carta per il tiro e del correttore di posizione;

determinazione sperimentale dei dati di tiro per il fuoco di efficacia mediante calcolo e mediante utilizzazione dei dati di tiro anteriori;

preparazione balistica: elementi che influiscono sulle condizioni del tiro; messaggio meteobalistico unificato;

il fuoco di efficacia: tiro di neutralizzazione, concentramenti, cortine; distribuzione del fuoco;

affusti. Culla e slitta. Scudi. Vomeri. Traino delle artiglierie;

munizioni;

norme sulla disciplina delle trasmissioni; procedura radiofonica; tutela del segreto militare.

2. Artiglieria contraerei:

il movimento e lo schieramento con particolare riguardo ai compiti del SCB e dei CS;

articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo - batteria);

l'avvistamento ottico. Costituzione e funzionamento di una PAO;

organizzazione e funzionamento del LAACC di gruppo e di batteria;

compiti ed azioni di fuoco dell'artiglieria c/a;

possibilità ed efficacia del tiro c/a. Cenni sulla preparazione balistica. Messaggio meteobalistico unificato;

determinazione dei dati di tiro del momento con batteria da 40/70 asservita al CT/40-G;

affusti. Culla e slitta. Scudi. Vomeri. Traino delle artiglierie;

munizioni;

norme sulla disciplina delle trasmissioni; procedura radiofonica; tutela del segreto militare.

Genio

Tesi 1ª:

1. Armi e tiro:

generalità e suddivisione delle armi da fuoco; sistemi di funzionamento; parti essenziali;

le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento;

le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro e munizionamento;

generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria; tiro col primo e secondo arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazione ed aggiustamento del tiro.

2. Esplosivi ed incendivi:

esplosivi: generalità; caratteristiche degli esplosivi regolamentari e loro impiego; cariche cave;

circuiti ordinari, elettrici e misti; cenni sugli esploditori;

esplosivi ed incendivi: norme di sicurezza per la conservazione, il trasporto, il maneggio e l'impiego.

3. Mine e campi minati (schieramento e superamento):

mine a/c ed a/u in dotazione: generalità e impiego;

accenditori regolamentari per trappole: generalità e impiego;

mezzi per il forzamento dei campi minati;

sbarramenti stradali: generalità e modalità esecutive.

4. Ponti e traghetti (generalità e impiego):

materiali leggeri: battelli da ricognizione; materiale M 2;

materiale da ponte Bailey;

materiale da equipaggio Krupp-Man;

classe di un ponte.

5. Fortificazione campale e mascheramento:

fortificazione campale: criteri generali; la protezione dall'effetto delle armi convenzionali e nucleari; materiali di rafforzamento standard; unità attrezzi e materiali; sistemazione di un centro di fuoco; organizzazione dei lavori;

mascheramento: generalità sui mezzi e materiali per il mascheramento campale e per il piano di inganno;

lavori per l'accantonamento e l'accampamento dei reparti: materiali da costruzione di uso corrente e di circostanza.

6. Macchine per lavori in terra ed equipaggiamenti vari:

lavori in terra: scopo; modalità ed organizzazione per l'esecuzione dei lavori; operazioni fondamentali eseguite dalle macchine per lavori in terra;

apripista ed escavatori: generalità e prestazioni dei tipi in dotazione;

macchine di sollevamento, scaricatori e ruspe: generalità e prestazioni dei tipi in dotazione;

gruppi elettrogeni e mezzi per illuminazione campale: generalità e prestazione dei tipi in dotazione;

viabilità sui terreni a scarsa portanza: cenni sui metodi per l'esame delle terre e modalità per il loro consolidamento.

7. Mezzi di trasmissione:

mezzi di trasmissione: generalità, classificazione; elementi di telefonia e radiofonia;

cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radiocampale.

Tesi 2ª:

1. Armi e tiro:

le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento;

le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento;

cenni sui mezzi corazzati in dotazione alle unità del genio (carro gittaponte, carro pioniere, VTC M 113);

generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria; tiro col primo e secondo arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro. Qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazione ed aggiustamento del tiro.

2. Esplosivi ed incendivi:

esplosivi: generalità; caratteristiche degli esplosivi regolamentari e loro impiego; cariche cave;

circuiti ordinari, elettrici e misti; cenni sugli esploditori;

esplosivi ed incendivi: norme di sicurezza per la conservazione, il trasporto, il maneggio e l'impiego.

3. Mine e campi minati (schieramento e superamento):

mine a/c e a/u in dotazione: generalità e impiego;

schieramento dei campi minati con procedimenti regolamentari e speditivi; ricognizioni per lo schieramento dei campi minati;

mezzi per il forzamento di campi minati;

calcolo dei tempi di schieramento dei campi minati e relative densità (cenni).

4. Ponti e traghetti (generalità e impiego):

materiali leggeri: battelli da ricognizione; materiale M 2;

materiale da interruzione MGB;

mezzi di propulsione: motori fuoribordo e motobarche in dotazione;

classe di un ponte;

materiale da equipaggio classe 60.

5. Fortificazione campale e mascheramento:

fortificazione campale: criteri generali; la protezione dall'effetto delle armi convenzionali e nucleari; materiali di rafforzamento standard; unità attrezzi e materiali; organizzazione dei lavori;

fortificazione campale: elementi attivi, posti comando, osservatori, ricoveri, ostacoli;

mascheramento: generalità sui mezzi e materiali per il mascheramento campale e per il piano di inganno;

impianti idrici campali (cenni): potabilizzazione, purificazione, filtrazione, colorazione e distillazione delle acque; pompe in dotazione.

6. Macchine per lavori in terra ed equipaggiamenti vari:

lavori in terra: scopo, modalità ed organizzazione per l'esecuzione dei lavori; operazioni fondamentali eseguite dalle macchine per lavori in terra;

apripista ed escavatori: generalità e prestazioni dei tipi in dotazione;

macchine per il trasporto delle terre e dei materiali: autocarri con cassone ribaltabile e rimorchi per complessi del genio;

stazioni fotoelettriche: generalità e impiego;

viabilità sui terreni a scarsa portanza: cenni sui metodi per l'esame delle terre e modalità per il loro consolidamento;

lavori in terra: studio di un tracciato stradale: progetto di massima; planimetria; sezioni trasversali; computo metrico.

7. Mezzi di trasmissione:

prestazioni e impiego dei mezzi telefonici e radiofonici in dotazione alle varie unità del genio (pl./cp. e cp./btg.);

cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radiocampale.

Tesi 3ª:

1. Armi e tiro:

generalità e suddivisione delle armi da fuoco; sistema di funzionamento; parti essenziali;

le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento;

cenni sui mezzi corazzati in dotazione alle unità del genio (carro gittaponte, carro pioniere, VTC M 113);

generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria; tiro col primo e secondo arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro. Qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazione ed aggiustamento del tiro.

2. Esplosivi ed incendivi:

incendivi: generalità; caratteristiche degli incendivi regolamentari e loro impiego;

demolizioni di campagna: cenni sul calcolo delle cariche;

esplosivi ed incendivi: norme di sicurezza per la conservazione, il trasporto, il maneggio e l'impiego.

3. Mine e campi minati:

accenditori regolamentari per trappole: generalità e impiego;

schieramento dei campi minati con procedimenti regolamentari e speditivi; ricognizioni per lo schieramento dei campi minati;

bonifica di campi minati e di zone trappolate;

calcolo dei tempi di schieramento dei campi minati e relative densità (cenni).

4. Ponti e traghetti (generalità e impiego):

materiali da equipaggio Krupp-Man;

mezzi di propulsione: motori fuoribordo e motobarche in dotazione;

materiale da equipaggio classe MGB;

classe di un ponte;

cenni sul ponte ferro-stradale «SE».

5. Fortificazione campale e mascheramento:

fortificazione campale: elementi attivi; posti comando; osservatori, ricoveri, ostacoli;

mascheramento: generalità sui mezzi e materiali per il mascheramento campale e per il piano di inganno;

mascheramento dei mezzi mobili: generalità; materiali;

simulazione e piano di inganno.

6. Macchine per lavori in terra ed equipaggiamenti vari:

lavori in terra: scopo, modalità ed organizzazione per l'esecuzione dei lavori; operazioni fondamentali eseguite dalle macchine per lavori in terra;

macchine per la finitura ed il costipamento (livellatrici e compressori stradali): generalità e prestazioni dei tipi in dotazione;

motocompressori ed attrezzature pneumatiche: generalità e prestazioni dei tipi in dotazione;

teleferiche e telefoni militari: generalità; impiego. Cenni sulle caratteristiche e prestazioni della teleferica TM 120;

misura diretta e indiretta delle distanze, strumenti topografici per i rilievi speditivi, livellazioni e livelli.

7. Mezzi di trasmissione:

norme sulla disciplina delle trasmissioni. Procedura radiofonica; tutela del segreto militare;

cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radiocampale.

Trasmissioni

Tesi 1ª:

Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento; parti essenziali.

Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.

Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.

Telefonia e telegrafia:

costituzione di un apparato telefonico e descrizione degli elementi che lo compongono;

classificazione dei circuiti telegrafici;

generalità sulla telefonia multipla;

telefonia multipla e frequenza vettrici (cenni).

Radiotecnica:

tubi elettronici;

amplificazione;

principio di funzionamento e schema a blocchi di un trasmettitore a modulazione di ampiezza e di frequenza;

elementi costitutivi di un ponte radio.

Materiali: caratteristiche e prestazioni dei mezzi telefonici e telegrafonici in dotazione alle unità delle trasmissioni.

Norme sulla sicurezza delle trasmissioni.

Tesi 2ª:

Generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria; tiro col primo e col secondo arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazione ed aggiustamento del tiro.

Cenni sulla fortificazione campale.

Cenni sui lavori per alloggiamento ed accampamento dei reparti.

Telefonia e telegrafia:

propagazione delle correnti telefoniche:

attenuazione e telefonicità;

costante primaria;

pupinizzazione;

diafonia;

amplificazione (cenni);

velocità telegrafica;

telefonia multipla ad impulsi (cenni).

Radiotecnica:

semiconduttori;

modulazione di ampiezza e di frequenza;

principio di funzionamento e schema a blocchi di un ricevitore superiterodina a modulazione di ampiezza e di frequenza;

antenne: generalità e tipi.

Materiali: caratteristiche e prestazione dei mezzi in ponte radio in dotazione alle unità delle trasmissioni.

Procedure telefoniche, radiofoniche e radiotelegrafoniche.

Tesi 3ª:

Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.

Cenni sui materiali per il mascheramento.

Telefonia e telegrafia:

linee telefoniche campali:

requisiti;

tipi;

procedimenti di costruzione;

circuiti virtuali, separatori;

principio di funzionamento della telescrivente;

costituzione schematica di una apparecchiatura a frequenze vettrici telefonica.

Radiotecnica:

trasduttori elettroacustici;

rivelazione per modulazione di ampiezza e di frequenza;

cenni sugli apparati a banda laterale unica (principio di funzionamento);

sintetizzatore di frequenza (cenni);

propagazione: generalità e tipi.

Materiali: caratteristiche e prestazioni dei mezzi radio in dotazione alle unità delle trasmissioni.

Tutela del segreto militare.

Aviazione leggera dell'Esercito

Tesi 1ª:

1. Piloti (1):

generalità sull'ALE: costituzione, caratteristiche;

generalità sui mezzi aerei in dotazione e loro classificazione;

scopo, organizzazione ed esecuzione delle missioni di osservazione aerea locale, controllo e guida di unità in marcia, rilevamento fotografico;

generalità sulla tecnica d'impiego:

aereo O-1E: modalità per la sistemazione dei carichi subalari, lancio e raccolta messaggi; artifizi illuminanti e nebbiogeni;

elicottero AB 206: prestazioni e limitazioni d'impiego;

elicotteri AB 204 e AB 205: limitazioni d'impiego, calcolo del peso e centramento;

elicottero CH 47C: limitazioni d'impiego, calcolo del peso e centramento (definizioni moduli «A», «B», «C», «F»);

generalità sugli strumenti di volo e loro suddivisione in base al funzionamento;

descrizione e funzionamento degli strumenti e capsula (altimetro, anemometro e variometro);

caratteristiche e prestazioni degli apparati radio FM installati a bordo degli aeromobili;

generalità sul mascheramento degli aeromobili;

generalità sulle fotografie aeree;

generalità sugli elicotteri armati;

generalità sull'elitrasporto tattico e logistico;

generalità sulla sicurezza del volo e principi fondamentali della prevenzione incidenti;

cenni sull'organizzazione logistica dell'ALE;

pressione atmosferica, isobare e superfici isobariche, gradienti e regolaggio degli altimetri (QFE, QFF, QNH, QNE);

carte aeronautiche secondo le norme I.C.A.O.;

regole e procedure del volo a vista (VFR).

2. Specialisti (1):

generalità sull'ALE: costituzione, caratteristiche;

generalità sui mezzi in dotazione e loro classificazione;

criteri generali d'impiego e compiti dell'ALE;

scopi che si ripromettono le missioni di osservazione aerea locale, controllo e guida di unità in marcia, rilevamento fotografico;

generalità sugli strumenti di volo e loro suddivisione in base al funzionamento;

descrizione e funzionamento del «Pitot»;

descrizione e funzionamento degli strumenti a capsula (altimetro, anemometro e variometro);

generalità sul materiale aereo e sua manutenzione:

aerei leggeri:

parti costitutive di un aeromobile ad ala fissa;

cellula e superfici di comando degli aerei in dotazione all'ALE;

caratteristiche generali del motore dell'areo O-1E ed in particolare organi della distribuzione, organi della lubrificazione;

elicotteri:

generalità sulle turbine a gas;

descrizione sommaria e caratteristiche dei turbomotori ALLISON, GNOME e LYCOMING e loro confronto;

complesso rotore principale e gruppo trasmissione principale;

generalità sulla tecnica d'impiego:

aereo O-1E: dati caratteristici; modalità per la sistemazione di carichi subalari; determinazione del centro di gravità;

(1) Per quanto concerne le generalità sulla tecnica d'impiego e le generalità sul materiale aereo e sua manutenzione, il candidato sarà esaminato sugli argomenti relativi alla specializzazione di appartenenza — pilota di aereo e di elicottero, meccanico di aereo o di elicottero — e limitatamente ai velivoli in dotazione al reparto di appartenenza a livello squadrone.

elicottero AB 206: dati caratteristici; equipaggiamenti ausiliari; peso e centramento;

elicotteri AB 204 e AB 205: dati caratteristici; istruzioni per il caricamento;

elicottero CH-47C: dati caratteristici; istruzioni per il caricamento.

caratteristiche e prestazioni degli apparati radio FM installati a bordo degli aeromobili;

generalità sul mascheramento degli aeromobili;

generalità sugli elicotteri armati;

generalità sul sistema d'arma M 27;

generalità sull'elitrasporto tattico e logistico;

generalità sulla sicurezza del volo e principi fondamentali della prevenzione incidenti;

cenni sull'organizzazione logistica dell'ALE.

Tesi 2ª:

1. Piloti (1):

caratteristiche, possibilità d'impiego e limitazioni dei mezzi aerei dell'ALE;

scopo, organizzazione ed esecuzione delle missioni di ricognizione, di controllo e guida di unità in combattimento ed in ambienti particolari;

generalità sulla tecnica d'impiego:

aereo O-1E: modalità per la sistemazione dei carichi interni e per lo stendimento di linee telefoniche;

elicottero AB 206: dati caratteristici, prestazioni, equipaggiamenti ausiliari;

elicotteri AB 204 e AB 205: dati caratteristici, prestazioni ed istruzioni per il caricamento;

elicottero CH-47 C: dati caratteristici, prestazioni, istruzioni per il caricamento, preparazione di un carico;

descrizione e funzionamento degli strumenti giroscopici (virosbandometro e girodirezionale), indicatore per telebussola e radiogoniometro, complesso girobussola stabilizzata;

caratteristiche e prestazioni degli apparati VHF ed UHF installati a bordo degli aeromobili;

cenni sui materiali di mascheramento e loro modalità di impiego;

generalità sull'impiego tattico degli elicotteri armati;

esecuzione e condotta delle missioni di elitrasporto tattico;

generalità sulla sicurezza del volo ed organizzazione del servizio anticendio in ambito ALE;

generalità sull'organizzazione logistica dell'ALE e fisionomia organica del RRALE (Reparto riparazioni aviazione leggera Esercito);

cenni sulle fotografie verticali (planimetriche) e loro proprietà;

movimenti verticali dell'aria, gradiente termico, gradiente adiabatico, gradiente pseudo-adiabatico ed equilibrio dell'atmosfera;

generalità e classificazione delle masse d'aria e dei fronti che ne derivano (caldo, freddo, stazionario, occluso);

cenni sul magnetismo terrestre, definizioni di prua (Pv, Pm, Pb) e sue relazioni con la declinazione e la deviazione;

azione del vento e problemi relativi alla navigazione (deriva, formula di correzione della Pb e formula di conversione della Pv in Pb);

organizzazione degli spazi aerei, regola dell'aria e regole generali di volo.

(1) Per quanto concerne le generalità sulla tecnica d'impiego e le generalità sul materiale aereo e sua manutenzione, il candidato sarà esaminato sugli argomenti relativi alla specializzazione di appartenenza — pilota di aereo e di elicottero, meccanico di aereo o di elicottero — e limitatamente ai velivoli in dotazione al reparto di appartenenza a livello squadrone.

2. Specialisti (1):

criteri generali d'impiego e compiti dell'ALE;

caratteristiche, possibilità d'impiego e limitazioni dei mezzi aerei dell'ALE;

scopi che si ripromettono le missioni di ricognizione, controllo e guida di unità in combattimento ed in ambienti particolari;

generalità sugli strumenti di volo giroscopici e loro suddivisione in base ai gradi di libertà;

descrizione e funzionamento del giroscopio con sistema a depressione ed elettrico;

descrizione e funzionamento degli strumenti giroscopici (virosbandometro e girodirezionale), indicatore per telebussola e radiogoniometro, complesso girobussola stabilizzata;

generalità sul materiale aereo e sua manutenzione:

aerei leggeri:

organi stabilizzatori, organi di contatto con la superficie, sistema frenante;

carburanti, sistema di alimentazione del carburatore, suoi inconvenienti e regolazioni;

sistema contagiri e sistema termocoppia;

elicotteri:

turbomotore: circolazione dei gas, compressore, camera di combustione, turbine del generatore e di potenza, cono di scarico, sistema di lubrificazione;

complesso rotore di coda e suo gruppo trasmissione;

sistema di alimentazione a c.a., suoi utilizzatori e sistemi autonomi;

generalità sulla tecnica d'impiego:

aereo O-1E: dati caratteristici, modalità per la sistemazione dei carichi interni;

elicottero AB 206: dati caratteristici, equipaggiamenti ausiliari;

elicotteri AB 204 e AB 205: dati caratteristici, equipaggiamenti ausiliari;

elicottero CH-47C: dati caratteristici, equipaggiamenti ausiliari;

cenni sulle antenne;

caratteristiche e prestazioni degli apparati VHF ed UHF installati a bordo degli aeromobili;

cenni sui materiali per il mascheramento e loro modalità di impiego;

generalità sull'impiego tattico degli elicotteri armati;

generalità sui sistemi d'arma M 21 ed M 23;

generalità sull'elitrasporto tattico e logistico;

generalità sulla sicurezza del volo ed organizzazione del servizio antincendio in ambito ALE;

generalità sull'organizzazione logistica dell'ALE e fisionomia organica del RRALE (Reparto riparazioni aviazione leggera Esercito).

Tesi 3ª:

1. Piloti (1):

fisionomia organica dei reparti di volo dell'ALE;

caratteristiche tattiche, tecniche e logistiche di un aerocampo;

scopo, organizzazione ed esecuzione delle missioni di osservazione aerea del tiro, collegamento e soccorso aereo;

generalità sulla tecnica d'impiego:

aereo O-1E: calcolo generale dei pesi, diagramma di Kock, impiego di artifizi illuminanti e nebbiogeni;

elicottero AB 206: dati per il centramento (definizioni, uso dei diagrammi e dei moduli);

elicotteri AB 204 e AB 205: equipaggiamenti ed impianti ausiliari;

elicottero CH-47C: equipaggiamenti ed impianti ausiliari;

descrizione e funzionamento dello strumento «orizzonte artificiale»;

(1) Per quanto concerne le generalità sulla tecnica d'impiego e le generalità sul materiale aereo e sua manutenzione, il candidato sarà esaminato sugli argomenti relativi alla specializzazione di appartenenza — pilota di aereo e di elicottero, meccanico di aereo o di elicottero — e limitatamente ai velivoli in dotazione al reparto di appartenenza a livello squadrone.

norme sulla disciplina delle trasmissioni e procedure radiofoniche;

mascheramento dei mezzi dell'ALE e materiali per il mascheramento;

generalità sull'armamento degli elicotteri AB 205, AB 206 e CH-47C;

organizzazione ed esecuzione delle missioni di elitrasporto logistico;

organizzazione della sicurezza del volo nell'ambito dei reparti di volo;

enunciazione dei compiti del RRALE (Reparto riparazioni aviazione leggera Esercito);

cenni sulle fotografie oblique e loro proprietà;

cenni sull'umidità dell'aria, temperatura di rugiada e cambiamento di stato fisico dell'acqua nell'atmosfera (nebbie e loro classificazione, formazione e classificazione delle nubi, precipitazioni);

generalità sulla navigazione e rilevamento (vero diretto QTE, magnetico diretto QDR, vero inverso QUJ, magnetico inverso QDM, polare o Rilpo);

sistema di navigazione in ADF: procedure in avvicinamento ed in allontanamento per correggere la deriva;

regole e procedure del volo strumentale (IFR).

2. Specialisti (1):

fisionomia organica dei reparti di volo dell'ALE;

caratteristiche tattiche, tecniche e logistiche di un aerocampo; strisce ed aree di atterraggio;

scopi che si ripromettono le missioni di osservazione aerea del tiro, collegamento e soccorso aereo;

generalità sugli strumenti di volo a capsula e giroscopici;

descrizione e funzionamento dello strumento «orizzonte artificiale»;

descrizione e funzionamento del sistema PITOT e dei variometri;

generalità sul magnetismo terrestre; descrizioni e requisiti della bussola magnetica;

generalità sul materiale aereo e sua manutenzione:

aerei leggeri:

sistema di accensione, suoi inconvenienti e regolazioni;

comandi ed organi di controllo del motore;

elica: caratteristiche generali, bilanciamento e centraggio;

elicotteri:

impianto carburante a bassa pressione;

sistema di alimentazione carburante ed alta pressione; sistema automatico di controllo dell'alimentazione ad alta pressione; sistema automatico di controllo della potenza; guasti più frequenti e relativi rimedi;

impianto idraulico;

generalità sulla tecnica d'impiego:

aereo O-1E: dati caratteristici, calcolo generale dei pesi;

elicottero: AB 206: dati caratteristici; dati per il centramento (definizioni, uso dei diagrammi e dei moduli);

elicotteri AB 204 e AB 205: dati caratteristici; dati di peso e centramento;

elicottero CH-47C: dati caratteristici; limitazioni di carico; uso del verricello e della rampa di carico;

generalità sulla modulazione di frequenza e di ampiezza;

propagazione delle onde elettromagnetiche;

mascheramento dei mezzi dell'ALE; materiali per il mascheramento;

generalità sui sistemi d'arma M 23 ed M 41;

generalità sull'elitrasporto tattico e logistico;

organizzazione della sicurezza del volo nell'ambito dei reparti di volo;

enunciazione dei compiti del RRALE (Reparto riparazioni aviazione leggera Esercito).

Avvertenza. — I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi-guida, utili per la preparazione alle prove d'esame devono osservare le seguenti modalità:

versare L. 5.000 (coloro che ritirano le pubblicazioni personalmente) o L. 6.500 (coloro che ne richiedono la spedizione, sul c/c postale n. 29599008 intestato a «Ufficio pubblicazioni militari, via Lepanto, 1 - 00192 Roma», con modulo di pagamento del tipo «Mod. ch.-8-*quater* AUT. cod. 129501»;

far apporre il visto confermativo di presentazione della domanda di ammissione al concorso dal comando di appartenenza (o dal distretto militare, per il personale in congedo) nella causale della ricevuta di pagamento e precisare, nella stessa, l'Arma e la specialità di appartenenza (per i concorrenti dell'aviazione leggera dell'Esercito deve essere specificata anche l'Arma e la specialità di provenienza);

inviare o portare la ricevuta all'Ufficio sopracitato che procederà alla spedizione od alla consegna delle pubblicazioni.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 2
(art. 2 del bando)

Modello di domanda
di ammissione al concorso

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito - I^a Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto .... (grado, arma, cognome e nome) in servizio presso .... (1) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di .... sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle armi riservato agli ufficiali di complemento (2), di cui al decreto ministeriale in data 22 maggio 1986.

A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a .... (provincia di ....) il .... ;

2) è cittadino italiano;

3) .... (stato civile);

4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi);

5) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) è in possesso del titolo di studio ....,

7) è residente a .... via.............................. n. .... c.a.p. .... tel. .... (3);

8) .... (gli ufficiali vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, devono indicare tale loro posizione e la data di decorrenza della ferma stessa);

---

(1) Per quanto concerne le generalità sulla tecnica d'impiego e le generalità sul materiale aereo e sua manutenzione, il candidato sarà esaminato sugli argomenti relativi alla specializzazione di appartenenza — pilota di aereo o di elicottero, meccanico di aereo o di elicottero — e limitatamente ai velivoli in dotazione al reparto di appartenenza a livello squadrone.

9) .... (indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 11 del bando).

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando).

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Per gli ufficiali in congedo: in forza al distretto militare di ....

(2) Oppure: ai sottufficiali in s.p.

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata dall'interessato direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento.

(4) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

86A5890

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentuno sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 410, sull'incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 4 luglio 1984, n. 324, recante modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa a provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentuno sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo:

a) concorso per ventitre posti, riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio o in congedo, dell'Arma dei carabinieri ed ai tenenti di complemento, in costanza di ferma biennale, delle varie Armi dell'Esercito, che non vengano a superare il trentaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1986, di cui diciassette posti riservati agli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale prevista dall'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) concorso per otto posti, riservato ai marescialli ed ai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il quarantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1986, di cui cinque posti riservati ai marescialli in s.p. e tre posti ai brigadieri in s.p.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti massimi di età sopra indicati.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui al primo comma, lettera *a*), devono aver ultimato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, il servizio di prima nomina.

I brigadieri in s.p. che aspirano al concorso di cui al primo comma, lettera *b*), dovranno aver maturato sette anni di anzianità nel grado alla data del 31 ottobre 1986 ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità artistica; diploma di maturità classica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della scuola europea, diploma di maturità linguistica; diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale; diploma di maturità scientifica; diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Tutti i concorrenti devono essere riconosciuti in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente ed avere una statura non inferiore a m 1,70.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *a)*, i posti eventualmente non ricoperti dagli ufficiali vincolati alla ferma biennale saranno devoluti agli altri ufficiali idonei.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *b)*, i posti eventualmente non ricoperti dai marescialli in s.p. saranno devoluti in aumento a quelli riservati ai brigadieri in s.p. e viceversa.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 3 al presente decreto e dirette al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato e a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, distretto o reparto di appartenenza;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

lo stato civile;

l'eventuale posizione, se ufficiale, di vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con l'indicazione della data di decorrenza della ferma;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti al successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

Art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato su carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito con la votazione riportata nonché tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione matricolare, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili per la valutazione delle qualità professionali da essi possedute.

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I comandi competenti a ricevere le domande debbono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione e trasmetterle subito al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Della suddetta trasmissione di documenti dovrà essere data notizia, per conoscenza, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - 4ª Sezione.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto od ente di appartenenza o il distretto militare di residenza.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello, per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso la direzione di sanità dei competenti comandi di regione militare e composte dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio per capo del corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Nei confronti dei tenenti delle varie Armi dell'Esercito e dei sottufficiali giudicati fisicamente idonei, si dovrà procedere agli accertamenti psico-attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dei carabinieri in servizio permanente.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione delle rispettive commissioni esaminatrici.

Ciascuna commissione sarà composta da:

un generale di brigata o di divisione in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente di grado non inferiore a capitano o da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di venti punti, ripartiti come segue:

a) dieci punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) cinque punti per il titolo di studio;

c) cinque punti per eventuali altri titoli e benemerenze.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettera *a)* del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun concorso, sono riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 alle ore 8,30 dei seguenti giorni:

concorso riservato agli ufficiali inferiori di complemento: *10 e 11 marzo 1987, aule A e C;*

concorso riservato ai marescialli ed ai brigadieri in servizio permanente: *5 e 6 marzo 1978, aula A.*

Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 5 febbraio 1987. Nella stessa* Gazzetta Ufficiale *del 5 febbraio 1987 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.*

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 5, 6 e 9 dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, alla suddetta sede entro le ore 7,30 di ciascun giorno, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle predette prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nei giorni e nella sede che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati per essere ammessi alla prova orale devono aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami compatibilmente con le esigenze di servizio fino ad un massimo di trenta giorni. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alle prove orali oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, degli orfani dei caduti in guerra o per servizio e dei figli dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio o assimilati nonché di coloro che abbiano prestato servizio, con rapporto convenzionato, per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato e a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei in ciascun concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto riportato nell'esame orale.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 1 si terrà altresì conto della riserva dei posti prevista a favore degli ufficiali vincolati a ferma biennale, mentre in quello di cui al primo comma, lettera *b*), dello stesso articolo si terrà conto della prevista ripartizione dei posti tra marescialli e brigadieri in s.p.

Ferme restando in ogni caso, la riserva o la ripartizione di cui sopra si terrà conto, a parità di punti, dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 11.

Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso verranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri nell'ordine di graduatoria con anzianità assoluta nel grado, stabilita dai decreti di nomina i quali saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Successivamente frequenteranno appositi corsi applicativi della durata di un anno, al termine dei quali verrà determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine delle graduatorie finali dei corsi stessi.

Art. 14.

Ai fini dell'accertamento di cui al precedente art. 13, secondo comma, gli interessati, entro il primo mese di servizio, dovranno presentare al reparto od ente di destinazione i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai brigadieri, diploma di scuola media superiore di cui al precedente art. 1, quarto comma.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata dagli interessati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione dell'apposito invito dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 265

ALLEGATO 1
(art. 10 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI
(per i concorrenti provenienti dagli ufficiali di complemento)

Prova scritta

1) Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate nei corsi di scuole medie superiori.

2) Tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi delle prove orali delle rispettive materie.

Durata di ciascuna prova: otto ore.

Prova orale

Durata non superiore a quarantacinque minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione, automobilismo, regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale.

a) *Tattica:*

1ª tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità;

2ª tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;

3ª tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) *Organica e logistica:*

1ª tesi: il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici;

2ª tesi: composizione organica della XI Brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare.

c) *Mezzi di trasmissione:*

1ª tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri.

d) *Automobilismo:*

1ª tesi: nozioni di automobilismo; generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici; organi principali;

2ª tesi: organi per la trasmissione del moto; organi di direzione; di frenatura; sospensioni; ruote; gommature; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti, liquidi per freni, olii per ammortizzatori; anticongelanti: caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) *Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:*

1ª tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali;

f) *Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri:*

1ª tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª tesi: accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª tesi: azione di comando e governo disciplinare dell'Arma.

g) *Diritto costituzionale:*

1ª tesi: gli organi costituzionali della Repubblica italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;

2ª tesi: l'amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;

3ª tesi: la regione, la provincia ed il comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni.

h) *Diritto penale:*

1ª tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; la imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;

2ª tesi: il tentativo; le pene; cause di estinzione del reato e delle pene.

i) *Procedura penale:*

1ª tesi: la polizia giudiziaria; organi e funzioni;

2ª tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli;

3ª tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE SINOSSI

Avvertenza. — I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi per la preparazione agli esami devono versare L. 10.000 sul c/c postale n. 31269004, intestato alla Scuola ufficiali carabinieri, via Aurelia n. 511, Roma, indicando la causale del versamento ed il reparto od indirizzo presso il quale dovranno essere spedite le sinossi.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 2
(art. 10 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI
(per i concorrenti provenienti dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri in servizio permanente)

Prova scritta

1) Tema di cultura generale su argomenti di carattere storico, politico, geografico, militare, di attualità.

2) Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti enunciati nelle tesi delle prove orali di tecnica-professionale e di diritto penale.

Durata di ciascuna prova: otto ore.

Prova orale

Durata non superiore a quarantacinque minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione, automobilismo, regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale.

a) *Tattica:*

1ª tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità;

2ª tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;

3ª tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) *Organica e logistica:*

1ª tesi: il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici;

2ª tesi: composizione organica della XI Brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare.

c) *Mezzi di trasmissione:*

1ª tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri.

d) *Automobilismo:*

1ª tesi: nozioni di automobilismo; generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici; organi principali;

2ª tesi: organi per la trasmissione del moto; organi di direzione, di frenatura; sospensioni; ruote; gommature; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti, liquidi per freni, olii per ammortizzatori; anticongelanti: caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) *Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:*

1ª tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali;

f) *Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri:*

1ª tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª tesi: accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª tesi: azione di comando e governo disciplinare dell'Arma.

g) *Diritto costituzionale:*

1ª tesi: gli organi costituzionali della Repubblica italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;

2ª tesi: l'amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;

3ª tesi: la regione, la provincia ed il comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni.

h) *Diritto penale:*

1ª tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; la imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;

2ª tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;

3ª tesi: cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia pesca).

i) *Procedura penale:*

1ª tesi: la polizia giudiziaria; organi e funzioni;

2ª tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli;

3ª tesi: l'arresto ed il fermo ad inziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE SINOSSI

Avvertenza. — I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi per la preparazione agli esami devono versare L. 10.000 sul c/c postale n. 31269004, intestato alla Scuola ufficiali carabinieri, via Aurelia n. 511, Roma, indicando la causale del versamento ed il reparto od indirizzo presso il quale dovranno essere spedite le sinossi.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 3
(art. 2 del bando)

Modello di domanda
di ammissione al concorso
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito - 1ª Divisione reclutamento - Sezione 4ª - ROMA

Il sottoscritto..
residente a.. (1) provincia di.........................
via .... n. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di n. .... sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali di complemento (2) di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986).

A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a.............................. (provincia di ....)
il..;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.......................
(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) è in possesso del titolo di studio...;

6) .... (grado, arma, distretto o reparto di appartenenza);

7) .... (indirizzo) (3);

8) .... (indirizzo della famiglia d'origine);

9) .... (stato civile);

10) .... (gli ufficiali vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 3 della legge 20 settembre 1980, n. 574, devono indicare la loro posizione e la data di decorrenza della ferma stessa);

11) .... (indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 11 del bando).

Il sottoscritto allega.. (4).

Data,..................................

Firma (5)......................................

---

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Oppure riservato ai marescialli e ai brigadieri in s.p., per i posti previsti per i marescialli (oppure per i brigadieri).

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - Sezione 4ª.

(4) Il certificato di studio attestante la votazione riportata e gli eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando.

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto o ente dal quale dipende.

86A5936

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo dei sottonotati Corpi:

a) concorso per il reclutamento di otto sottotenenti in s.p.e. del Corpo automobilistico riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio od in congedo che alla data del 31 dicembre 1986 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, con riserva di cinque posti a favore degli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale prevista dall'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) concorso per il reclutamento di quattro sottotenenti in s.p.e. del Corpo automobilistico riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1986 non abbiano superato il quarantesimo anno di età;

c) concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in s.p.e. del Corpo di commissariato (ruolo sussistenza) riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio od in congedo che alla data del 31 dicembre 1986 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, con riserva di due posti a favore degli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale prevista dall'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

d) concorso per il reclutamento di un sottotenente in s.p.e. del Corpo di commissariato (ruolo sussistenza) riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1986 non abbiano superato il quarantesimo anno di età;

e) concorso per il reclutamento di sette sottotenenti in s.p.e. del Corpo di amministrazione riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio od in congedo che alla data del 31 dicembre 1986 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, con riserva di quattro posti a favore degli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale prevista dall'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

f) concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in s.p.e. del Corpo di amministrazione riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1986 non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Nei concorsi di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* del precedente comma i posti eventualmente non ricoperti dagli ufficiali vincolati alla ferma biennale saranno devoluti agli altri ufficiali idonei.

In ciascun Corpo i posti eventualmente non ricoperti nel concorso riservato agli ufficiali di complemento saranno devoluti in aumento a quelli riservati ai sottufficiali in servizio permanente e viceversa.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di età sopra indicati.

Art. 2.

Tutti i concorrenti devono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente ed avere statura non inferiore a m 1,62 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

I sottotenenti di complemento che aspirano ai concorsi di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* del precedente articolo devono aver ultimato, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il servizio di prima nomina.

I sergenti maggiori aspiranti ai concorsi di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *f)* del precedente articolo devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono. I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 4 al presente decreto e dirette al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato ed a tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, arma (o Corpo) e distretto o reparto di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del reparto od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

l'eventuale posizione, se ufficiale, di vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con l'indicazione della data di decorrenza della ferma;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale egli dipende.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 10 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato, su carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito con la votazione riportata, nonché tutti i documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione matricolare, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili per la valutazione delle qualità professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non è consentito fare riferimento a documenti prodotti a corredo di domande di partecipazione a precedenti concorsi o comunque in possesso dell'amministrazione della difesa.

Art. 5.

I comandi competenti a ricevere le domande debbono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione (quella risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante, per le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) e trasmetterle subito al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) o dai sottufficiali in servizio permanente.

Art. 6.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare od il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto od ente di appartenenza o il distretto militare di residenza.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari, cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la direzione di sanità dei competenti comandi di regione militare da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero, sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del Corpo per cui il concorso è indetto, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente del predetto Corpo di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a capitano o da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di 20 punti, ripartiti come segue:

a) 14 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) 4 punti per il titolo di studio;

c) 2 punti per eventuali altri titoli o benemerenze.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettera *a)* del presente articolo abbiano riportato un punto inferiore a 10.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

b) una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie del Corpo per cui il candidato concorre.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun Corpo, sono riportati negli allegati al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 nei giorni seguenti:

concorso per otto posti nel Corpo automobilistico, riservato agli ufficiali di complemento: 6 aprile 1987, aula A;

concorso per quattro posti nel Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p.e.: 1° aprile 1987, aula B;

concorso per tre posti nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali di complemento: 2 aprile 1987, aula C;

concorso per un posto nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p.e.: 6 aprile 1987, aula C;

concorso per sette posti nel Corpo di amministrazione, riservato agli ufficiali di complemento: 1° aprile 1987, aula A;

concorso per tre posti nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p.e.: 6 maggio 1987, aula B.

Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 10 marzo 1987.* Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1987 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova scritta di cui sopra, alla suddetta sede entro le ore 7,30 dei giorni prescritti, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Le prove orali dei concorsi per il Corpo automobilistico e per il Corpo di amministrazione si svolgeranno nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Le prove orali dei concorsi per il Corpo di commissariato (ruolo sussistenza) si svolgeranno presso la Scuola militare di commissariato e di amministrazione di Maddaloni nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati per essere ammessi alla prova orale devono aver riportato una votazione di almeno 12/20 nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami compatibilmente con le esigenze di servizio fino ad un massimo di trenta giorni. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alle prove orali oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà la licenza straordinaria sarà computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, degli orfani dei caduti in guerra o per servizio e dei figli dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio o assimilati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei nei concorsi di cui al precedente art. 1 saranno formate dalla commissione giudicatrice in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nell'esame orale.

Nei concorsi di cui al primo comma, lettere *a)*, *c)* ed *e)* dell'art. 1 si terrà conto altresì della riserva dei posti prevista per ciascun concorso a favore degli ufficiali vincolati a ferma biennale.

Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva si terrà conto, a parità di punti, dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 12.

Le graduatorie di cui sopra saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, il quale sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

I vincitori saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 15.

Ai fini dell'accertamento di cui al precedente art. 14, secondo comma, gli interessati, entro il primo mese di servizio, dovranno produrre al reparto o ente di assegnazione (che provvederà ad inviarli immediatamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione) i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai sergenti maggiori in s.p.e., il diploma di scuola media superiore di cui al precedente art. 2, ultimo comma.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata dagli interessati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione dell'apposito invito dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1986
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 160

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE NEL CORPO AUTOMOBILISTICO.

(Vedere l'avvertenza in calce)

Prova scritta

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su:

argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale;

uno o più brevi problemi tecnico-topografici (ad esempio: rettifiche e/o profili di itinerari, calcoli di pendenze, ecc.).

Tempo a disposizione: otto ore.

Prova orale

La prova orale avrà la durata massima di quaranta minuti.

Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

Primo gruppo

ARTE MILITARE

Tattica:

1) Cenni sulle caratteristiche e sulla fisionomia della guerra.

2) Caratteristiche e lineamenti delle operazioni difensive ed offensive.

3) Cenni sull'impiego in combattimento delle varie armi e specialità. Cenni sulla cooperazione aeroterrestre.

4) Generalità sul servizio informazioni operativo. Cenni sulle fonti, sui mezzi e sugli organi di informazione. Cenni sulle norme per la tutela del segreto militare.

Organica:

5) Definizioni e compiti dell'organica. Cenni sull'ordinamento dell'Esercito. Organi centrali del Ministero della difesa. Organizzazione centrale e territoriale dell'Esercito.

6) Struttura organica delle grandi unità elementari. Collocazione organica degli ufficiali del Corpo automobilistico nell'organizzazione territoriale e nelle unità dell'Esercito di campagna.

7) Struttura organica e compiti delle unità del servizio trasporti per via ordinaria e delle unità pluriservizi nelle grandi unità elementari (btg. log. e pl. sez. RR.).

8) Organizzazione addestrativa e scolastica dell'Esercito. *Iter* formativo degli ufficiali e sottufficiali. Sistema addestrativo dei militari di truppa.

Logistica:

9) Compiti della logistica. Attività logistiche. Mezzi logistici. Lineamenti dell'organizzazione logistica di campagna. Le scorte e le dotazioni.

10) Cenni sull'organizzazione e sul funzionamento dei principali servizi di campagna nell'ambito delle minori unità e delle grandi unità elementari. Riflessi in campo logistico dell'impiego delle armi nucleari.

11) Servizio dei materiali: organizzazione e funzionamento nell'ambito delle unità appartenenti al primo ed al secondo anello logistico.

12) Servizio trasporti: organizzazione e funzionamento nell'ambito delle unità appartenenti al primo ed al secondo anello logistico.

13) Il movimento per via ordinaria e lo stazionamento. Generalità sulla organizzazione del traffico stradale (circolazione e movimento). Generalità sull'organizzazione dello stazionamento.

Secondo gruppo

Nozioni generali:

1) Il progresso tecnico ed il progresso tecnologico. Influenza del progresso tecnologico sul processi produttivi. L'organizzazione del lavoro. L'automazione.

2) Lo sviluppo della motorizzazione. Fattori che lo hanno determinato. Suoi aspetti tecnici, economici, sociali e militari.

3) L'evoluzione dell'impiego dei materiali nella fabbricazione degli autoveicoli. I materiali metallici e le leghe: caratteristiche, trattamenti termici e lavorazioni a freddo.

Teoria motori:

4) La trasformazione dell'energia termica in energia meccanica: i motori termici. Classificazione, costituzione e funzionamento dei motori endotermici.

La carburazione, la distribuzione e l'accensione della miscela. L'iniezione del combustibile. La combustione. Le curve caratteristiche: potenza, coppia motrice e consumo specifico. I rendimenti. L'albero motore. Cenni sull'equilibramento dell'albero motore.

5) Principi di elettromagnetismo. La produzione, la trasformazione e la conservazione dell'energia elettrica. Classificazione, costituzione e funzionamento dei motori elettrici. I rendimenti. L'equipaggiamento elettrico dei veicoli militari. La lubrificazione dei motori endotermici. Caratteristiche dei dispositivi di raffreddamento dei motori installati sui veicoli militari.

Altri organi dell'autotelaio:

6) L'autotelaio. Organi per la trasmissione del moto. I giunti e gli innesti a frizione. I variatori di coppia meccanici e idraulici. Alberi di trasmissione e giunti. I differenziali.

7) La sterzatura dei veicoli ruotati e cingolati. La frenatura: sistemi e impianti di frenatura. Lo spazio ed il tempo di arresto dei veicoli. Cenni sui sistemi elastici. Gli organi della sospensione dei veicoli.

8) Le resistenze che si oppongono al moto dei veicoli. L'equilibrio delle forze e dei motori: l'aderenza e la coppia motrice alle ruote.

Terzo gruppo

Materie di consumo - Mezzi e materiali in dotazione all'Esercito.

Materie di consumo:

1) Benzina e gasolio: produzione e caratteristiche. Mezzi per la conservazione ed il trasporto.

2) Lubrificanti: produzione e caratteristiche.

3) Generalità sulle materie plastiche. La gomma naturale e la gomma sintetica. Caratteristiche e produzione dei pneumatici.

4) I liquidi speciali per i veicoli e le attrezzature in dotazione all'Esercito. I mezzi ed i materiali antincendio.

Mezzi e materiali in dotazione all'Esercito:

5) Caratteristiche delle armi, delle artiglierie e dei mezzi tecnici per il tiro; delle attrezzature del genio; dei mezzi di collegamento (principi di funzionamento degli apparati radio e telefonici); dei veicoli ruotati e cingolati. Norme di gestione nell'ambito delle unità fino a livello btg/gr.

6) Norme per la conservazione, la distribuzione ed il trasporto degli esplosivi. Norme per la conservazione, la distribuzione ed il trasporto dei combustibili liquidi.

Avvertenza. — I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi-guida, appositamente redatte per la preparazione nelle materie previste dai programmi di esame, devono:

versare L. 5.000 (coloro che ritirano le pubblicazioni personalmente) o L. 6.500 (coloro che ne richiedono la spedizione) sul c/c postale n. 29599008 intestato a «Ufficio pubblicazioni militari, via Lepanto, 1 - 00192 Roma»;

far apporre il visto confermativo di presentazione della domanda di ammissione al concorso dal comando di appartenenza (o dal distretto militare, per il personale in congedo) nella causale della ricevuta di pagamento;

inviare o portare la ricevuta al suddetto ufficio che procederà alla spedizione o alla consegna delle pubblicazioni.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE NEL CORPO DI COMMISSARIATO - RUOLO SUSSISTENZA.

(Vedere l'avvertenza in calce)

Prova scritta

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: otto ore.

Prova orale

La prova orale avrà la durata massima di quaranta minuti.

Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

Primo gruppo

ARTE MILITARE

Tattica:

1) Cenni sulle caratteristiche e sulla fisionomia della guerra.

2) Caratteristiche e lineamenti delle operazioni difensive ed offensive.

3) Cenni sull'impiego in combattimento delle varie armi e specialità. Cenni sulla cooperazione aeroterrestre.

4) Generalità sul servizio informazioni operativo. Cenni sulle fonti, sui mezzi e sugli organi di informazione. Cenni sulle norme per la tutela del segreto militare.

Organica:

5) Definizioni e compiti dell'organica. Cenni sull'ordinamento dell'Esercito. Organi centrali del Ministero della difesa. Organizzazione centrale e territoriale dell'Esercito.

6) Struttura organica delle grandi unità elementari. Collocazione organica degli ufficiali del Corpo di commissariato nell'organizzazione territoriale e nelle unità dell'Esercito di campagna.

7) Struttura organica e compiti delle unità del Corpo di commissariato nelle grandi unità elementari.

8) Organizzazione addestrativa e scolastica dell'Esercito. *Iter* formativo degli ufficiali e sottufficiali. Sistema addestrativo dei militari di truppa.

Logistica:

9) Compiti della logistica. Attività logistica. Mezzi logistici. Lineamenti dell'organizzazione logistica di campagna. Le scorte e le dotazioni.

10) Cenni sull'organizzazione e sul funzionamento dei principali servizi logistici nell'ambito delle minori unità e delle grandi unità elementari. Riflessi in campo logistico dell'impiego delle armi nucleari.

11) Servizio di commissariato: organizzazione e funzionamento nell'ambito delle unità appartenenti al primo ed al secondo anello logistico.

12) Il movimento per via ordinaria e lo stanziamento. Cenni sull'organizzazione del traffico stradale (circolazione e movimento). Cenni sull'organizzazione dello stanziamento.

Secondo gruppo

Amministrazione e contabilità generale dello Stato:

1) Organizzazione amministrativa dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi amministrativi locali.

2) Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.

3) Nozioni sui contratti dello Stato: sistemi di gare, capitolati, stipulazione, approvazione, registrazione ed esecuzione dei contratti. Cauzioni.

4) Nozioni sulla finanza pubblica e sull'organizzazione finanziaria dello Stato.

5) L'anno finanziario. Bilancio di previsione e rendiconto generale dello Stato. Entrate e spese.

6) Servizio del Tesoro. Operazioni di tesoreria e di portafoglio. Gli agenti che maneggiano valori dello Stato. Garanzie e controlli dell'amministrazione; cauzioni, verifiche, rendiconti.

Amministrazione e contabilità militare:

7) Scopi ed organizzazione dell'amministrazione militare. Organi centrali e periferici. Le funzioni amministrative decentrate.

8) Organizzazione amministrativa dei Corpi. Le cariche amministrative: rispettive funzioni e responsabilità. La responsabilità amministrativa.

9) Gestione in contanti. Previsione spese. Somministrazione, custodia e movimento dei fondi. Fondo scorte. Verifiche di cassa e passaggi di gestione. Scrittura e resa dei conti.

10) Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

11) Gestione in materia. Distinzione dei materiali. Conservazione e movimento dei materiali. Documenti contabili. Verifiche e cambi di gestione. Resa dei conti.

12) Manutenzione e riparazione oggetti di vestiario, equipaggiamento, servizio generale e cucina.

13) Contabilità dei reparti. Amministrazione e contabilità dei distaccamenti. Il servizio di matricola presso i Corpi.

14) Funzioni amministrative e contabili dei comandi dei servizi di commissariato di Regione militare e degli uffici distaccati di commissariato.

Terzo gruppo

CORPO DI COMMISSARIATO IN PACE ED IN GUERRA
TECNOLOGIA E MERCEOLOGIA

Corpo di commissariato in pace:

1) Ordinamento del Corpo di commissariato. Attribuzioni e dipendenze degli organi direttivi ed esecutivi. Compiti del Corpo presso le grandi unità elementari.

2) Attuale organizzazione dei servizi di commissariato in territorio e relativi sistemi di gestione. Condizioni generali e speciali d'oneri. Collaudi.

3) Funzionamento del servizio di vettovagliamento (pane, carne, viveri complementari), foraggi e combustibili in guarnigione ed ai campi. Viveri di riserva: provvista; conservazione e rotazione. Sezione vettovagliamento dei magazzini misti e frigoriferi; organizzazione, funzionamento e compiti.

4) Funzionamento del servizio vestiario-equipaggiamento. Provvista e rifornimento materie prime e manufatti. Stabilimenti del vestiario: organizzazione, funzionamento e compiti.

5) Funzionamento del servizio casermaggio. Sezione casermaggio dei magazzini misti. Manutenzione e conservazione dei materiali. Servizi economato.

6) Nozioni sulla contabilità in materia ed in contanti degli stabilimenti di commissariato. La verbalizzazione.

Corpo di commissariato in guerra:

7) Gli organi del Corpo di commissariato nelle GG.UU.: compiti e dipendenze. Difesa vicina delle unità e delle formazioni dei servizio.

8) Vettovagliamento uomini e quadrupedi. Razione viveri da combattimento. Razione viveri di riserva.

9) Il servizio vestiario-equipaggiamento. Il servizio materiali vari. Il servizio vestiario, lavanderia e bagni.

10) Rifornimento da tergo e sfruttamento delle riserve locali. Sgomberi e recuperi dei materiali. Le dotazioni, le scorte ed il relativo scaglionamento.

11) Cenni sulle requisizioni in guerra e sulle prede belliche.

Tecnologia e merceologia:

12) Principi generali dell'alimentazione. Bilancio energetico. Razione alimentare umana. Razione viveri del soldato.

13) Frumento: principali varietà, caratteri, conservazione, avarie, frodi. Altri cereali utili per la panificazione.

14) Pane: resa, caratteristiche, difetti, conservazione. Macchinari ed attrezzature per la panificazione.

15) Il biscotto salato: caratteristiche, lavorazione, condizionamento.

16) Caratteristiche della pasta alimentare e sua produzione.

17) Riso, legumi, ortaggi, frutta, generi di condimento.

18) Formaggio, caffè, zucchero, cacao, vino, generi di conforto.

19) Il latte fresco ed a lunga conservazione; il latte in polvere e condensato.

20) Carni. Caratteristiche delle carni bovine, conservazione, avarie. Carni congelate e refrigerate. Carne in scatola. Cenni sui frigoriferi. Generi sostitutivi della carne. Nozioni sui prodotti alimentari in conserva e loro preparazione. Il tonno in scatola.

21) Alimenti grassi, in particolare olio di oliva ed olio di semi.

22) Generalità sull'alimentazione dei quadrupedi. Razione foraggi e caratteristiche dei generi che la compongono. Nozioni sui combustibili solidi, liquidi, gassosi.

23) Nozioni sulle principali fibre tessili, sulle pelli e sui cuoiami.

24) Nozioni sulle attrezzature degli stabilimenti e sui mezzi mobili campali del servizio di commissariato.

Avvertenza. — I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi-guida, appositamente redatte per la preparazione nelle materie previste dai programmi di esame, devono:

versare L. 5.000 (coloro che ritirano le pubblicazioni personalmente) o L. 6.500 (coloro che ne richiedono la spedizione) sul c/c postale n. 29599008 intestato a «Ufficio pubblicazioni militari, via Lepanto, 1 - 00192 Roma»;

far apporre il visto confermativo di presentazione della domanda di ammissione al concorso dal comando di appartenenza (o dal distretto militare, per il personale in congedo) nella causale della ricevuta di pagamento;

inviare o portare la ricevuta al suddetto ufficio che procederà alla spedizione o alla consegna delle pubblicazioni.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE NEL CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

(Vedere l'avvertenza in calce)

Prova scritta

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: otto ore.

Prova orale

La prova orale avrà la durata massima di quaranta minuti.

Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

Primo gruppo

ARTE MILITARE

Tattica:

1) Cenni sulle caratteristiche e sulla fisionomia della guerra.

2) Caratteristiche e lineamenti delle operazioni difensive ed offensive.

3) Cenni sull'impiego in combattimento delle varie armi e specialità. Cenni sulla cooperazione aeroterrestre.

4) Generalità sul servizio informativo operativo. Cenni sulle fonti, sui mezzi e sugli organi di informazione. Cenni sulle norme per la tutela del segreto militare.

Organica:

5) Definizioni e compiti dell'organica. Cenni sull'ordinamento dell'Esercito. Organi centrali del Ministero della difesa. Organizzazione centrale e territoriale dell'Esercito.

6) Struttura organica delle grandi unità elementari. Collocazione organica degli ufficiali del Corpo di amministrazione nella organizzazione territoriale e nelle grandi unità dell'Esercito di campagna.

7) Struttura organica e compiti delle unità del Corpo di amministrazione nelle grandi unità elementari.

8) Organizzazione addestrativa e scolastica dell'Esercito. *Iter* formativo degli ufficiali e sottufficiali. Sistema addestrativo dei militari di truppa.

Logistica:

9) Compiti della logistica. Attività logistiche. Mezzi logistici. Lineamenti dell'organizzazione logistica di campagna. Le scorte e le dotazioni.

10) Cenni sull'organizzazione e sul funzionamento dei principali servizi di campagna nell'ambito delle minori unità e delle grandi unità elementari. Riflessi in campo logistico dell'impiego delle armi nucleari.

11) Corpo di amministrazione: organizzazione e funzionamento nell'ambito delle unità appartenenti al primo ed al secondo anello logistico.

12) Il movimento per via ordinaria e lo stazionamento. Cenni sull'organizzazione del traffico stradale (circolazione e movimento). Cenni sull'organizzazione dello stazionamento.

Secondo gruppo

Amministrazione e contabilità generale dello Stato:

1) I beni dello Stato: beni del demanio pubblico, beni patrimoniali.

2) I contratti dello Stato: norme generali. I capitolati di oneri.

3) I procedimenti dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto-concorso e della trattativa privata.

4) Situazione ed approvazione dei contratti. Il controllo di legittimità della Corte dei conti sui contratti. L'esecuzione dei contratti. I servizi in economia. Il collaudo dei lavori e delle forniture.

5) Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio di previsione in generale. Caratteristiche dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

6) Le entrate: nozioni generali, fasi. Le spese: nozioni generali, fasi. Il rendiconto generale dello Stato.

7) L'organizzazione finanziaria dello Stato in generale. Vaglia del Tesoro. Servizio del portafoglio. Le contabilità speciali.

8) Conti amministrativi e conti giudiziali. I controlli. Le responsabilità degli agenti e funzionari dello Stato.

Amministrazione e contabilità militare:

9) L'amministrazione militare: compiti e caratteristiche.

10) Il decentramento dell'amministrazione militare.

11) Gli agenti dell'amministrazione militare: compiti e responsabilità.

12) Organizzazione e funzionamento amministrativo-contabile degli enti militari.

13) Le cariche e le funzioni amministrative dei Corpi.

14) Le direzioni di amministrazione.

15) Organi di controllo interno ed esterno dell'amministrazione militare.

16) Procedimenti e scritture contabili dell'amministrazione militare.

17) Contratti e servizi ad economia.

18) Amministrazione e contabilità dei reparti e distaccamenti.

19) Gli assegni al personale dell'amministrazione militare.

20) Le operazioni di cassa.

21) Il vettovagliamento. Le razioni. Le mense e gli spacci.

22) Le spese generali dei Corpi.

23) Il vestiario. Il casermaggio. Gli alloggiamenti. I combustibili.

24) La matricola del personale.

25) Le gestioni dei materiali.

26) I quadrupedi: matricola-mantenimento.

27) Le pensioni: nozioni generali.

28) Enti speciali: ufficio amministrazione personale militari vari. Legioni carabinieri. Scuole militari. Ospedali e stabilimenti sanitari. Direzioni e stabilimenti di commissariato. Distretti militari. Stabilimenti militari di pena. Istituto geografico militare.

29) Il Corpo di amministrazione in guerra. Organi: compiti e funzionamento.

Terzo gruppo

Nozioni di diritto privato:

1) Il diritto in generale. Diritto soggettivo ed oggettivo.

2) Fonti del diritto ed interpretazione delle norme giuridiche.

3) La legge: iniziativa, approvazione, promulgazione e pubblicazione.

4) Decreti e regolamenti.

5) La persona. Persone fisiche. Capacità giuridica e di agire. Cause modificatrici delle capacità. Stato di cittadinanza. Domicilio e residenza. Morte presunta ed assenza.

6) Persone giuridiche: concetto, requisiti, categoria, capacità ed estensione.

7) Diritto di famiglia. Principi generali. Parentela ed affinità. Matrimonio. Filiazione, legittima e naturale. Alimenti. Patria potestà. Tutela, curatela. Adozione. Affiliazione.

8) Diritto ereditario: principi fondamentali. Accettazione e rinuncia della eredità. Successione legittima. Successione testamentaria. Il testamento.

9) Diritto delle obbligazioni: concetto e specie. Fonti delle obbligazioni. Il contratto: concetto e requisiti.

10) Società e titoli di credito: principi generali. Vari tipi di società.

11) Nozioni generali sulla tutela dei diritti: trascrizione, azione surrogatoria, azione revocatoria. Ipoteca e pegno. Sequestro. Prescrizione e decadenza.

Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo:

12) Fonti del diritto costituzionale.

13) Tipi e forme di Stato.

14) Forme di Governo.

15) I poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario.

16) La costituzione della Repubblica italiana.

17) La Corte costituzionale.

18) I sistemi elettorali.

19) Fonti del diritto amministrativo.

20) Concetto di pubblica amministrazione.

21) Ordinamento amministrativo dello Stato.

22) Amministrazione attiva, consultiva e di controllo. Il Consiglio di Stato.

23) La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato. Il Consiglio nazionale della economia e del lavoro. Consiglio superiore della magistratura.

24) Atti amministrativi.

25) Cenni sulla giustizia amministrativa.

Nozioni di economia politica:

26) Concetto ed oggetto.

27) Bisogni, beni, utilità, valore.

28) Cenni sulla produzione, la circolazione, la distribuzione, il consumo.

29) Politica economica di piano e programmazione economica.

Nozioni di scienza delle finanze:

30) Concetto e fonti.

31) I bisogni pubblici, le spese e le entrate pubbliche. Le partecipazioni statali.

32) Tasse ed imposte.

Nozioni di statistica:

33) Concetto. Metodo.

34) Rilevazione, elaborazione, esposizione, interpretazione dei dati.

35) Organi del servizio statistico militare.

Avvertenza. — I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi-guida, appositamente redatte per la preparazione nelle materie previste dai programmi di esame, devono:

versare L. 5.000 (coloro che ritirano le pubblicazioni personalmente) o L. 6.500 (coloro che ne richiedono la spedizione) sul c/c postale n. 29599008 intestato a «Ufficio pubblicazioni militari, via Lepanto, 1 - 00192 Roma»;

far apporre il visto confermativo di presentazione della domanda di ammissione al concorso dal comando di appartenenza (o dal distretto militare, per il personale in congedo) nella causale della ricevuta di pagamento;

inviare o portare la ricevuta al suddetto ufficio che procederà alla spedizione o alla consegna delle pubblicazioni.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 4
(art. 3 del bando)

Modello di domanda
di ammissione al concorso
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - 2ª Sezione - ROMA

Il sottoscritto ....
residente (1) .... (provincia di ....),
via .... n. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di .... sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo ...., riservato agli ufficiali di complemento (2) di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986).

A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a .... (provincia di ....)
il .... ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) è in possesso del titolo di studio .... ;

6) .... grado, Arma (o Corpo), distretto o reparto di appartenenza;

7) .... indirizzo (3);

8) .... stato civile;

9) .... (gli ufficiali vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, devono indicare tale loro posizione e la data di decorrenza della ferma stessa);

10) .... (indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 12 del bando).

Il sottoscritto allega.. (4).

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Oppure ai sottufficiali in servizio permanente.

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

(4) Il certificato di studio attestante la votazione riportata e gli eventuali altri titoli di cui all'art. 4 del bando.

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se l'aspirante risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

86A5889

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, recante norme sulla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge n. 444/85, e della tabella *C* allegata alla legge stessa, il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato, fra l'altro, a bandire un concorso pubblico a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva (settima qualifica funzionale);

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1979, registro n. 3, foglio n. 369, relativo alla rideterminazione, per il ruolo della carriera direttiva, della dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1974 con il quale, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede delle prove scritte di esame, di locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, solo successivamente, la sede ed il diario delle prove stesse;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui un sesto riservato, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, agli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione.

I predetti posti verranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati dichiarati idonei del concorso, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

e) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in economia aziendale o in economia politica o laurea equipollente conseguita in una università della Repubblica.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, firmate dall'interessato, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Divisione II - Via della Ferratella n. 51, sempre entro il termine predetto. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità dalle condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno su:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo;
2) diritto privato.

Il colloquio avrà per oggetto:

1) le materie delle prove scritte;
2) elementi di economia politica e scienza delle finanze;
3) elementi di statistica;
4) elementi di contabilità di Stato;
5) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport.

Art. 7.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e di quello ottenuto nella prova orale costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Sulla base della graduatoria di merito, di cui al precedente comma quarto, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

La graduatoria così formulata sarà approvata con decreto del Ministro e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i candidati dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quarto e decimo non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 9.

Ultimata la procedura concorsuale, i candidati idonei verranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, man mano che si verificano cessazioni del servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero (settima qualifica funzionale), sino alla copertura dei quindici posti messi a concorso con il presente bando, ed immessi in servizio.

Gli stessi dovranno assumere servizio nel termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I provvedimenti di nomina in prova, con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Al termine del periodo di prova di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, i nuovi assunti saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

I nuovi assunti dovranno presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *e)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione dal limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, né impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di Polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente secondo comma, possono presentare soltanto:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirino. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi accertate dal competente ufficio del Ministero del turismo e dello spettacolo, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare ed il certificato di cui al n. 4) del sesto comma del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'immissione nelle funzioni.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che gli assunti sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Gli assunti non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1986

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1986
Registro n. 5 Turismo, foglio n. 68

ALLEGATO A

Schema di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - 00184 - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... c.a.p. .... (provincia di ....) via .... n. ......, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1986.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *b)*, del bando perché (1)..;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonché la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso............................ nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza..;

10) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo ....

Data, ...

Firma ....

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

86A6155

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di pubblici concorsi a posti di revisore tecnico, di operatore tecnico e di operatore specializzato.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24 - 8° supplemento - parte seconda, del 15 dicembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti decreti ministeriali:

1) decreto ministeriale 2 febbraio 1984, n. 50664, concernente l'approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a settantadue posti di revisore tecnico per gli uffici delle province di Milano e Torino, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della prima zona, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1982, n. 49550, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983;

2) decreto ministeriale 26 gennaio 1984, n. 50668, concernente l'approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a diciotto posti di revisore tecnico per gli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della seconda zona, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1982, n. 49550, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983;

3) decreto ministeriale 28 gennaio 1984, n. 50670, concernente l'approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a venticinque posti di revisore tecnico per gli uffici delle province di Bologna, Ancona, Perugia e Ferrara, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della terza zona, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1982, n. 49550, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983;

4) decreto ministeriale 31 gennaio 1984, n. 50672, concernente l'approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a ventiquattro posti di revisore tecnico per gli uffici delle province di Roma, Pisa, Genova e Firenze, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1982, n. 49550, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983;

5) decreto ministeriale 1° febbraio 1984, n. 50666, concernente l'approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a sedici posti di revisore tecnico per gli uffici della provincia di Cagliari e Sassari nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1982, n. 49550, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983;

6) decreto ministeriale 27 gennaio 1984, n. 50662, concernente l'approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a diciassette posti di revisore tecnico per gli uffici delle province di Napoli e Bari, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quinta zona, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1982, n. 49550, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983;

7) decreto ministeriale 30 gennaio 1984, n. 50660, concernente l'approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a quattro posti di revisore tecnico per gli uffici delle province di Palermo e Catania nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quinta zona, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1982, n. 49550, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983;

8) decreto ministeriale 17 febbraio 1984, n. 50751, concernente l'approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a sei posti di operatore tecnico, riservato al personale precario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per gli uffici delle province di Roma, Genova, Pisa, Livorno e Firenze, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1983, n. 49936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1983;

9) decreto ministeriale 26 aprile 1983, n. 49846, concernente l'approvazione delle graduatorie del concorso pubblico, per esami, a trecento posti di operatore specializzato dell'esercizio - categoria V - indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1976, n. 44373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 13 aprile 1976.

86A6163

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di pubblici concorsi a posti di dattilografo per le province di Milano, Torino e Cagliari.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazoni n. 9-10 - parte prima - C, del 1° ottobre 1985, sono stati pubblicati i seguenti decreti ministeriali:

1) decreto ministeriale 19 ottobre 1984, n. 51238, concernente la approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a sette posti di dattilografo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli uffici delle province di Milano e Torino, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della prima zona, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1983, n. 49824, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983;

2) decreto ministeriale 6 dicembre 1984, n. 51345, concernente la approvazione delle graduatorie del concorso pubblico circoscrizionale a due posti di dattilografo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli uffici della provincia di Cagliari, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1983, n. 49824, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983.

86A5894

REGIONE VENETO

Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia plastica presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia plastica presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A6251

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area di medicina;

due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

un posto di operatore tecnico coordinatore (capo servizio falegnami);

un posto di operatore tecnico coordinatore (capo servizio meccanici);

quattro posti di operatore tecnico (cuoco).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria del 6 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova.

86A6250

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 188 del 14 agosto 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club di Pavia:

Concorso pubblico ad un posto di operatore tecnico, ruolo tecnico.

Concorso pubblico ad un posto di assistente tecnico, ruolo tecnico.

Ente autonomo per l'acquedotto pugliese: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di biologo del ruolo professionale, prima qualifica.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimbarti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 90.000
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 180.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 75.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 285.000
- semestrale . . . L. 160.000

- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 82.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221